GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1875 — ROMA — GIOVEDI' 29 APRILE — NUM. 100

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato del Regno

Il Senato nella sua seduta di ieri ha continuata e chiusa la discussione generale del progetto di legge relativo alle Società ed Associazioni commerciali. Il senatore Pescatore terminò il suo discorso interrotto sulla fine della seduta precedente, e dopo di lui parlarono il relatore della Commissione, senatore Lampertico, ed il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Ministro della Pubblica Istruzione presentò il progetto di legge già votato dalla Camera dei deputati per una spesa straordinaria destinata al restauro generale del Palazzo Ducale di Venezia.

Camera dei Deputati

Nella tornata di ieri venne data lettura di due proposte di legge state ammesse dagli Uffizi: una del deputato De Zerbi per la riforma degli Uffizi elettorali e la punizione delle violazioni della legge elettorale, commesse dolosamente dai membri dei medesimi; l'altra del deputato Pericoli per l'aggregazione al comune di Ponte San Giorgio della Parrocchia di San Giorgio.

Fu quindi approvato senza contestazione un disegno di legge pel pagamento di residui debiti 1874 e retro; e cominciata la discussione di un altro disegno di legge sull'affrancamento dei boschi demaniali dichiarati inalienabili dai diritti d'uso, che diede argomento ad osservazioni dei deputati Maffei, Englen, Consiglio, Salaris, Brunetti Gaetano, Indelli, Brescia-Morra, Fusco, Torrigiani, Mosca, Auriti, Mancini, Broglio, Mussi, Bortolucci, alle quali risposero il relatore Righi, il Ministro delle Finanze e il deputato Morpurgo; e che poscia venne rinviato alla Commissione cogli emendamenti proposti.

In appresso, rivolta dal deputato Ferrari una interrogazione al Ministro delle Finanze circa l'applicazione delle nuove tariffe censuarie alla provincia di Como, e date dal Ministro spiegazioni in proposito, si trattò del numero dei deputati impiegati che ora seggono nella Camera. Si dichiarò completa la categoria dei magistrati: e, in seguito a proposta del deputato Ercole, appoggiata dal deputato Comin e combattuta dai deputati Broglio, Massari, Puccioni, Di Sambuy, ritenuto che il professore Guido Baccelli dev'essere classificato nella categoria generale degli impiegati, si dichiarò pure completa la categoria dei professori, constatando che il numero degli impiegati compresi nella categoria generale ascende a 44.

Infine si determinò di differire alla tornata del prossimo sabato la interpellanza del deputato La Porta.

LEGGI E DECRETI

*Il N. **2446** (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 10 dicembre 1871 col quale fu approvata la pianta organica del personale addetto al Regio Osservatorio astronomico di Brera in Milano;

Vedute le modificazioni fatte al bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno corrente e per la parte che riguarda gli stipendi del 2° astronomo e dell'assistente istituiti col legato Oriani;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata la nuova pianta del personale addetto al R. Osservatorio di Brera in Milano annessa al presente decreto e firmata d'ordine Nostro dal Ministro predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 11 aprile 1875.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

PIANTA *del personale del R. Osservatorio astronomico di Brera in Milano.*

1° Astronomo (direttore)	L.	4800 »
2° Astronomo	»	3888 88
3° Astronomo	»	2285 18
Assistente	»	1500 »
Macchinista	»	1728 36
Inserviente	»	600 »
Totale	L.	14,802 42

Roma, 11 aprile 1875.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro per la Pubblica Istruzione
R. BONGHI.

Regolamento *pel servizio interno dell'Amministrazione dei telegrafi dello Stato.*

Continuazione — Vedi numero 99

CAPO IV.
Personale.
SEZIONE 1ª — *Disposizioni generali.*

Art. 77. Il personale telegrafico è ripartito nelle seguenti categorie:
Di carriera;
Sedentaneo;
Temporaneo.

Art. 78. Il personale di carriera si suddivide in personale:
Superiore, e
Inferiore.

Impiegati superiori sono:
Il direttore generale;
Gli ispettori capi;
Il capo ragioniere;
I direttori compartimentali, ed i capi divisione;
I direttori, segretari ed ispettori;
I ragionieri;
L'economo;
Gli ufficiali;
I magazzinieri.

Impiegati inferiori sono:
I meccanici;
I capi squadra;
I guardafili;
I brigadieri;
I portieri.

Art. 79. Una pianta organica, approvata per Regio decreto, stabilisce il numero dei posti e gli stipendi del personale di carriera (Allegato *D*).

Art. 80. In ogni grado l'ascenso da classe a classe avviene 3[4 per ordine di anzianità ed 1[4 in ordine di merito.

Art. 81. Il personale di carriera è traslocabile, secondo è richiesto dalle esigenze del servizio.

Art. 82. Gli impiegati sedentanei sono:
I commessi.
Essi non fanno carriera.

Art. 83. Gli impiegati temporanei possono congedarsi a volontà dell'Amministrazione, nè hanno diritto a pensione. Essi sono:
Gli incaricati e supplenti;
Gli ausiliari;
Gli aiutanti;
I fattorini;
I guardafili allievi.

Art. 84. Il servizio semaforico ha un personale speciale di segnalatori e di fattorini.

SEZIONE 2ª — *Nomine.*

Art. 85. Sono nominati, promossi, collocati in aspettativa, in disponibilità o a riposo, dispensati dal servizio o destituiti, per decreto Reale, gli impiegati di carriera superiore; per decreto ministeriale, i commessi ed i segnalatori semaforici, e pel decreto del direttore generale gli ausiliari, i meccanici, i capi squadra, i guardafili, i brigadieri ed i portieri.

Sono ammessi in servizio e licenziati dal direttore generale, senza formalità di decreto, gli aiutanti e gli incaricati.

Sono ammessi in servizio e licenziati dal direttore compartimentale i supplenti degli incaricati, i fattorini ed i guardafili allievi.

Art. 86. Tutti gli impiegati dell'Amministrazione devono essere cittadini italiani.

Tutti gl'impiegati dell'Amministrazione, esclusi i fattorini ed i guardafili allievi, sono tenuti a prestare giuramento.

A tutti, tranne gli incaricati e loro supplenti ed i guardafili allievi, è vietato l'esercizio d'altra professione incompatibile col servizio e la mercatura.

Gli impiegati telegrafici sono tenuti a 7 ore almeno di lavoro giornaliero, dal quale sono esentati coloro che negli uffici hanno vegliato in servizio nella notte precedente.

Ciascun impiegato nonpertanto, in caso di temporanee esigenze di servizio, deve prestarsi oltre l'orario come sopra prescritto.

È vietato agli impiegati dell'Amministrazione di produrre le loro istanze in forma collettiva ed altrimenti che per via gerarchica.

I superiori immediati che ricevono istanze individuali dai loro dipendenti, debitamente compilate, sono obbligati a darvi corso.

Art. 87. La divisa del personale telegrafico è quella stabilita dal Regio decreto del 12 febbraio 1872.

I capi squadra, guardafili, brigadieri e portieri, ovunque, ed i fattorini nelle città di popolazione superiore a 50,000 abitanti o capoluoghi di provincia devono indossare la divisa completa, allorchè sono in servizio. I fattorini in servizio nelle altre città devono portare almeno il berretto uniforme.

Art. 88. Le indennità di trasferimento degli impiegati telegrafici sono assegnate nella misura comune a tutti gli impiegati civili.

Quelle di missione, di servizio notturno, di cauzione, d'interpretazione, di direzione di officina, sono fissate dall'annessa tabella (Allegato *A*).

Art. 89. Si provvede con giornalieri al servizio di copiatura, alle temporanee mancanze di impiegati ed alla mano d'opera per lavori in sussidio degli agenti dell'Amministrazione, entro i limiti dello stanziamento nel bilancio della spesa.

Art. 90. Gli ispettori capi sono nominati a scelta fra i direttori compartimentali.

I direttori capi divisione sono direttori compartimentali, destinati a tali funzioni per decreto Reale.

I direttori compartimentali sono nominati a scelta fra gli ispettori.

Gli ispettori, secondo la loro attitudine, ricevono la destinazione di capi di sezione, di direttore d'ufficio, di segretario della Direzione generale o delle Direzioni compartimentali.

I ragionieri costituiscono categoria a parte, in cui formano unico ruolo, tanto quelli addetti alla Direzione generale, quanto quelli destinati alle Direzioni compartimentali.

Tanto gli ispettori, quanto i ragionieri sono scelti fra gli ufficiali di 1ª classe, fregiati di punti di merito, per metà per ordine di anzianità e per metà in ordine di merito, dopo un esame di

idoneità per la carriera prescelta, secondo il programma ad essa relativo (Allegato *C*).

Art. 91. Tre posti di ispettore di 3ª classe possono essere conferiti ad ingegneri laureati presso una scuola di applicazione, in seguito a pubblico concorso per esame, in conformità dei RR. decreti 1° ottobre 1871, n. 502, e 25 gennaio 1874, n. 1790.

Art. 92. Tra gli ufficiali di 1ª classe, fregiati di punti di merito, si scelgono possibilmente coloro che debbono esercitare le funzioni di capo d'ufficio, di capo turno e di aiutante capo sezione.

Gli ufficiali, secondo la rispettiva attitudine, sono destinati agli incarichi anzidetti, o sono addetti presso la Direzione generale, le Direzioni compartimentali e gli uffici di prima categoria.

Gli ufficiali sono scelti fra gli ausiliari per 3[4 in ordine di anzianità e per 1[4 in ordine di merito, dopo avere assistito ad un corso teorico-pratico di telegrafia e di aver superato il relativo esame sul programma stabilito (Allegato *C*).

I magazzinieri formano ruolo a parte, che comprende il personale addetto al magazzino centrale e quello addetto ai magazzini compartimentali. Sono scelti preferibilmente fra il personale meno adatto pel servizio degli apparati.

Art. 93. I meccanici formano ruolo a parte, che comprende tanto quelli addetti all'officina centrale, quanto quelli addetti alle officine compartimentali.

Sono nominati in seguito di noviziato sufficiente a dar prova di loro capacità.

I capi officina sono meccanici con godimento di una indennità (Allegato *A*).

Art. 94. I capi squadra e i guardafili sono addetti al servizio di costruzione e manutenzione delle linee.

I capi squadra si scelgono fra i guardafili per 3[4 in ordine di anzianità e per 1[4 in ordine di merito.

I guardafili si scelgono fra i guardafili allievi proposti dagli ispettori di sezione e dai direttori compartimentali come più meritevoli, e di età inferiore ai 40 anni.

Art. 95. I brigadieri sono preposti alla sorveglianza dei fattorini negli uffici principali, e sono scelti fra i portieri per 3[4 in ordine di anzianità e per 1[4 in ordine di merito.

I portieri sono gli inservienti della Direzione generale, delle Direzioni compartimentali e degli uffici principali.

Formano unico ruolo e sono scelti fra i capi squadra e guardafili resi inabili al servizio delle linee, e fra i fattorini.

Esercitano, occorrendo, le funzioni di vice brigadiere.

Art. 96. I commessi sono esercenti degli uffici di 2ª categoria.

Sono scelti: fra gli ufficiali resi inabili al servizio dei fili più importanti e per le funzioni di capo d'ufficio, di capo turno e di ufficiali presso la Direzione generale e le Direzioni compartimentali e fra gli ausiliari per ordine di anzianità.

Allorchè il posto da provvedere è in un ufficio che passa dalla 3ª alla 2ª categoria, l'incaricato dell'ufficio stesso ha la preferenza.

Gli incaricati per ottenere il posto di commesso devono fare un esame d'idoneità secondo apposito programma (Allegato *C*).

I commessi non mutano di residenza se non in seguito di loro domanda, o per punizione, o per soppressione o mutazione di classe del loro ufficio. In questi due ultimi casi i commessi, fino alla loro destinazione presso un ufficio di seconda categoria, prestano servizio negli uffici di 1ª categoria.

Lo stipendio dei commessi va da un minimo di mille lire ad un massimo di lire milleottocento con aumento di lire duecento per quadriennio.

Ai commessi però provenienti dalla classe degli uffiziali con uno stipendio superiore a lire 1800 il medesimo è conservato.

Il numero dei commessi è proporzionato alle esigenze del servizio, ed è stabilito nel preventivo di ciascun esercizio.

Art. 97. I segnalatori sono gli esercenti dei posti semaforici.

Per essi è provvisto dalla legge 5 maggio 1869, num. 5011 e dai RR. decreti 22 maggio 1870 num. 5686, e 25 giugno 1871, numero 319 (Serie 2ª).

Art. 98. Gli incaricati sono esercenti di uffici di 3ª categoria.

Sono a preferenza scelti tra le persone del luogo e che abbiano altri mezzi di sussistenza.

Sono retribuiti con sessanta centesimi per ogni telegramma privato di partenza dall'ufficio, finchè raggiungano l'annuo compenso di lire seicento, e con centesimi venti per ogni telegramma privato spedito dopo che abbiano raggiunto tal somma, restando a loro carico la spesa di recapito dei telegrammi e quelle di riscaldamento, d'illuminazione e di scrittoio.

Possono tenere l'ufficio in casa propria, o nel locale di loro abituale permanenza, purchè sia garantito il segreto della corrispondenza, ed il regolare andamento del servizio.

Gli incaricati sono scelti, a preferenza, dopo esame d'idoneità (Allegato *C*) fra i commessi postali, gli impiegati a riposo, gli istitutori, i commessi municipali e fattorini.

Si ammettono fra i 18 ed i 50 anni.

Le donne possono occupare i posti di incaricato.

Ogni incaricato deve designare all'approvazione dell'Amministrazione un supplente che lo surroghi in caso di assenza o di impedimento, senza che perciò l'Amministrazione debba sottostare ad alcun aumento di spesa.

Art. 99. Gli ausiliari sono addetti specialmente al lavoro degli apparati negli uffici di 1ª categoria, in sussidio degli ufficiali, ed in determinata proporzione col numero di questi.

Sono ammessi fra i 16 ed i 25 anni.

Sono scelti a concorso su apposito programma (Allegato *C*).

Gli ausiliari sono retribuiti con lire 3 al giorno.

Art. 100. Gli aiutanti negli uffici di 2ª categoria sono parenti del commesso capo d'ufficio, dell'uno o dell'altro sesso, che, sotto la sua responsabilità, tengono luogo di un altro commesso che sarebbe richiesto dalla quantità del lavoro. Le donne, se non mogli, figlie o nuore del capo d'ufficio, debbono essere nubili o vedove.

Sono ammessi fra i 16 ed i 30 anni.

Sono nominati su proposta del capo d'ufficio e dopo esame simile a quello stabilito per gli incaricati (Allegato *C*).

Hanno una retribuzione che va da un minimo di lira una al giorno ad un massimo di lire due con aumento di cinquanta centesimi per quinquennio.

Il numero di questi aiutanti è stabilito nel preventivo di ogni esercizio.

Gli aiutanti degli uffici di 2ª categoria sono retribuiti dai municipi se la loro opera è da essi richiesta.

Art. 101. I supplenti negli uffici di 3ª categoria sono individui dell'uno e dell'altro sesso, di fiducia dell'incaricato, che lo surrogano in caso d'impedimento.

Sono ammessi fra i 16 ed i 40 anni e sono nominati su proposta dell'incaricato, in seguito di esame simile a quello fissato pel medesimo (Allegato *C*), dal quale sono retribuiti.

Art. 102. I fattorini sono incaricati del recapito dei telegrammi.

Eseguiscono anche, ov'è necessario, il servizio interno degli uffici.

Sono ammessi compiti i 14 anni.

Sono licenziati compiti i 20 anni e possono poi essere destinati in uffici posti in località di popolazione inferiore a 50,000 abitanti, o, se idonei, nominati guardafili allievi.

Sono nominati su proposta dei capi d'ufficio.

Sono retribuiti ad opera, con retribuzione che da centesimi 15 per ogni telegramma recapitato, può salire a centesimi venticinque, se ciò sia necessario per assicurare ai fattorini un guadagno mensuale fra un minimo di 30 lire, ed un *maximum* di 50 lire, secondo l'importanza del luogo.

Quando presso un ufficio non si raggiunga il *minimum* determinato si paga la differenza a titolo d'indennità.

I fattorini devono rilasciare il decimo di loro retribuzione in una Cassa di risparmio con vincolo durevole fino al loro licenziamento per ragione di età.

Art. 103. Gli allievi guardafili surrogano i titolari nella sorveglianza delle linee, e sono adoprati insieme ai primi per la costruzione delle medesime.

Sono retribuiti a giornata allorchè chiamati in servizio; hanno diritto alla mercede ed all'indennità assegnate ai guardafili di 2ª classe.

Sono ammessi dall'età di 18 anni a quella di 30.

Art. 104. Le donne possono essere ausiliarie in seguito di pubblico concorso, su speciale programma (Allegato *C*).

Art. 105. Le ausiliarie costituiscono una sezione separata negli uffici principali, ed a questa sezione è preposta, sotto la dipendenza del direttore dell'ufficio, una direttrice, la quale è scelta a concorso, ed è retribuita con lire *sei* al giorno.

Nelle sezioni più numerose la direttrice ha una supplente con la retribuzione di lire *quattro*.

Art. 106. Le ausiliarie possono aspirare ai posti di incaricato ed anche a quelli di commesso, in concorso con gli altri aventi titolo.

Le ausiliarie devono esser nubili o vedove.

Sono retribuite con lire 3 al giorno.

SEZIONE 3ª — *Ricompense e punizioni.*

Art. 107. Le ricompense degli impiegati telegrafici sono:

a) Le gratificazioni;

b) I punti di merito;

c) Le promozioni a scelta.

Art. 108. Le gratificazioni possono darsi solo per lavoro straordinario pel quale non è stabilita una rimunerazione dal regolamento.

Art. 109. I punti di merito sono ordinari e straordinari.

I primi si propongono annualmente alla Direzione generale dalle Direzioni compartimentali, su proposta dei superiori immediati, col sistema seguente:

Ogni superiore ha il registro dei suoi dipendenti, nel quale segna motivandola, in ciascun mese la caratteristica di ciascuno per istruzione, laboriosità e condotta.

Sul coacervo annuale delle caratteristiche mensuali propone un punto di merito per chi abitualmente si è distinto oltre la misura comune.

I punti di merito straordinari si ottengono da un impiegato per fatti e scritti molto lodevoli e fuori del suo cómpito.

Sono proposti caso per caso gerarchicamente dai superiori immediati.

Pei commessi e pei segnalatori che abbiano ottenuto più di un punto di merito può anticiparsi di un semestre l'aumento organico di stipendio.

Per ogni altro impiegato giova a concretare la sua promozione per merito.

I punti di merito che hanno prodotto il loro effetto non hanno ulteriore efficacia.

Art. 110. Le punizioni degli impiegati telegrafici sono:

a) L'ammenda da una lira a dieci;

b) La censura;

c) La ritenuta da dieci lire fino a metà dello stipendio mensile;

d) La traslocazione a proprie spese;

e) Il punto di demerito;

f) La sospensione dal servizio e dallo stipendio da un mese a sei mesi;

g) La dispensa o revocazione dal servizio;

h) La destituzione senza diritto a indennità o a pensione.

Le punizioni di cui ai §§ *a*, *b*, sono inflitte dai capi di servizio secondo le rispettive attribuzioni: quelle di cui ai §§ *c*, *d*, con decreto d'autorità del direttore generale: per le altre è necessario l'avviso del Consiglio di Amministrazione.

Tutte le punizioni, esclusa l'ammenda, sono notate in matricola e privano l'impiegato durante l'anno del godimento di qualunque siasi ricompensa, tranne il caso di qualche straordinaria azione di merito.

Art. 111. L'ammenda è inflitta per negligenza, errore od omissione in servizio.

Art. 112. La censura è inflitta verbalmente o per iscritto e per le cause seguenti:

Recidiva nei fatti che diedero luogo ad ammenda, mancanze gravi in servizio, insubordinazione, assenza non giustificata e non eccedente i due giorni, che non abbiano cagionato interruzione del servizio, cattiva condotta morale, offesa al decoro dell'Amministrazione.

Art. 113. La ritenuta e la traslocazione a proprie spese sono inflitte per le cause seguenti:

Recidiva nei fatti che diedero luogo alla censura, assenza non giustificata di oltre due giorni che non abbia cagionato interruzione del servizio, occupazione incompatibile con lo stato d'impiegato, eccitamento all'insubordinazione, pubblico biasimo degli atti dei superiori e del Governo.

Art. 114. I punti di demerito sono ordinari e straordinari.

I primi si propongono annualmente alla Direzione generale dalle Direzioni compartimentali a proposta dei superiori immediati, sul coacervo annuale delle caratteristiche mensuali in danno degli impiegati che abitualmente hanno mancato gravemente al proprio dovere.

Gli straordinari sono proposti caso per caso, in punizione delle colpe più gravi fra quelle enumerate in seguito come punibili con la sospensione.

Il punto di demerito, per quanto riguarda ai commessi ed ai segnalatori, ritarda di un semestre l'aumento di retribuzione.

E per quanto riguarda ogni altro impiegato, fa perdere un turno di promozione.

I punti di demerito che hanno prodotto uno di questi effetti non hanno ulteriore efficacia.

Allorchè per condizioni organiche speciali, il punto di demerito non può produrre altro effetto, rende incapace di qualunque ricompensa l'impiegato al quale è stato inflitto, finchè non si renda degno di un punto di merito.

Un punto di merito compensa un punto di demerito e viceversa.

Art. 115. Si fa luogo alla sospensione da un mese a sei o al punto di demerito straordinario per le cause seguenti:

Recidiva nei fatti che diedero luogo alla ritenuta o alla traslocazione a proprie spese;

Mancanza contro l'onore;

Danno grave recato ai diritti dello Stato o agli interessi dei privati con la violazione dei doveri di ufficio;

Assenza non giustificata che abbia cagionato interruzione del servizio;

Violenza non provocata verso i superiori.

Art. 116. È inoltre soggetto alla sospensione l'impiegato il quale, in seguito a provvedimento della Camera di Consiglio, trovasi sottoposto a procedimento criminale o correzionale.

Durante la sospensione e fino alla sentenza definitiva sarà corrisposta la metà dello stipendio.

Se l'impiegato sospeso per procedimento penale è condannato e non sia il caso di revocarlo o destituirlo, la sospensione continua tutto il tempo della pena alla quale sarà condannato.

Art. 117. L'assolutoria toglie gli effetti della sospensione, salvo il procedimento disciplinare.

Art. 118. La dispensa o revocazione è l'atto col quale l'impiegato è esonerato dal servizio per alcuna delle cause seguenti:

Recidiva nei fatti che diedero luogo alla sospensione o ad un punto di demerito;

Condanna alla pena del carcere per oltre sei mesi, salvo quanto è prescritto nell'articolo 120.

Art. 119. Può essere dispensato dal servizio l'impiegato inabile al posto che occupa, per salute o per incapacità.

Art. 120. Si fa luogo alla destituzione per le cause seguenti, previo parere della Commissione istituita con l'articolo 33 della legge del 13 aprile 1864:

Condanna a pena criminale, quand'anche non tragga seco l'interdizione dai pubblici uffizi;

Condanna a pena correzionale per reato di furto, truffa, appropriazione indebita, corruzione, concussione, malversazione, attentato ai costumi;

Condanna per un reato qualunque che importi la pena del carcere, coll'aggiunta dell'interdizione dai pubblici uffizi o della sorveglianza speciale della polizia;

Grave mancanza contro l'onore;

Venalità e concussione o partecipazione a lucri dipendenti dalla trattazione e risoluzione di un affare di ufficio;

Offesa alla persona del Re, alla Famiglia Reale, alle Camere legislative, o pubblica manifestazione di opinioni ostili alla monarchia costituzionale o all'unità della nazione;

Violazione del segreto in pregiudizio dello Stato o dei privati e propalazione di notizie che possono recar grave danno all'interesse dello Stato, o grave perturbazione nella pubblica sicurezza;

Propalazione del segreto dei telegrammi;

Maliziosa distruzione o soppressione di un telegramma;

Dolosa interruzione o intromissione nelle comunicazioni telegrafiche;

Appropriazione dei fondi dello Stato;

Malversazione.

(*Continua*)

MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI

Il 25 maggio prossimo, alle ore 10 antimeridiane, si apriranno al Ministero degli Affari Esteri gli esami di concorso per tre posti negli uffici d'ordine del Ministero stesso.

Per essere ammessi agli esami gli aspiranti dovranno trasmettere al Ministero entro il 15 del mese di maggio regolare domanda, comprovando con documenti autentici:

a) Di essere cittadino italiano;

b) Di avere non meno di 20, nè più di 30 anni. Saranno tuttavia ammessi a concorrere fino all'età di anni 34 coloro che già abbiano prestato almeno 4 anni di servizio militare;

c) Di avere sempre tenuto lodevole condotta;

d) Di avere compiuto il corso ginnasiale o quello di scuola tecnica, ovvero di aver fatto studi equipollenti.

Gli esami verranno dati da una Commissione di tre membri scelti fra gli impiegati del Ministero, e saranno scritti ed orali.

L'esame scritto consisterà in una composizione italiana che i candidati dovranno aver terminato in cinque ore di tempo al più.

I candidati dovranno inoltre scrivere sotto dettatura una pagina in lingua francese e compilare uno specchio contabile e dimostrativo.

Nell'esame scritto si terrà conto separato e speciale della calligrafia, la quale deve essere corretta, chiara e possibilmente elegante.

L'esame orale verserà sulle seguenti materie:

Leggi fondamentali dello Stato;

Principii elementari di geografia;

Norme generali di contabilità e prime operazioni di aritmetica.

Ciascun membro della Commissione disporrà di dieci punti per la composizione ed il francese, di dieci punti per la calligrafia e di dieci punti per l'esame orale.

Per essere dichiarato idoneo sarà necessario di riportare oltre la metà dei punti in ciascun esame parziale ed almeno i tre quinti del numero complessivo dei punti per tutti gli esami. Non saranno anzi ammessi agli esami orali coloro che non abbiano ottenuto nella calligrafia i quattro quinti dei punti.

Roma, 26 aprile 1875.

MINISTERO DELLA MARINA

Notificazione.

Il 15 settembre p. v. sarà aperto presso la sede del 1° dipartimento marittimo a Spezia l'esame di concorso per l'ammissione di 20 allievi nella Scuola allievi macchinisti della R. Marina in Venezia. Tale esame avrà quindi luogo successivamente al 2° e 3° dipartimento marittimo in Napoli e Venezia, nanti la stessa Commissione esaminatrice, nei giorni che saranno indicati con altra notificazione che verrà inserta nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Le domande per ammissione al concorso dovranno essere indirizzate al Comando in capo del dipartimento presso cui l'aspirante desidera essere esaminato, corredate dai documenti prescritti dal R. decreto 22 aprile 1868. Le domande dovranno esser fatte recapitare ai predetti Comandi in capo di dipartimento entro tutto il mese di agosto p. v., quelle che perverranno posteriormente a tale data saranno considerate come non avvenute.

I giovani che in conseguenza del maggior numero di punti di merito ottenuti nell'esame di concorso saranno stati classificati i primi 20, verranno ammessi alla Scuola il 15 di ottobre previo il loro assento nel corpo Reale Equipaggi e l'adempimento delle formalità prescritte dai vigenti regolamenti, non che mediante la produzione dei documenti stabiliti dall'articolo 12 del sopraenunciato R. decreto.

Dato in Roma il 22 aprile 1875.

Il Direttore Generale del personale e servizio militare
P. Orengo.

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Il presidente della Corte dei conti,

Visto il R. decreto del dì 1° corrente mese di aprile num. 2438 (Serie 2ª), concernente il conferimento dei posti di vicesegretario di 3ª classe negli uffizi della Corte dei conti;

Sentito il Consiglio di Presidenza,

Determina quanto segue:

Art. 1. Gli aspiranti ai posti suddetti dovranno presentarne domanda in carta da bollo alla Corte dei conti, *Segretariato generale*, indicando in essa i proprii genitori o tutori e il domicilio, e corredandola dei documenti qui appresso notati:

a) Atto di nascita per constatare che l'aspirante abbia raggiunta l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di 30;

b) Licenza liceale, o d'Istituti tecnici;

c) Certificato di buona condotta e di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del rispettivo paese;

d) Fede di specchietto rilasciata dalla competente autorità giudiziaria;

e) Notizia di servizi eventualmente prestati presso le Amministrazioni dello Stato, e pubbliche, o presso Società o Case industriali e commerciali.

Art. 2. Le dimande dovranno essere presentate nel termine fissato dall'avviso di concorso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e prima del giorno stabilito per gli esami sarà dato avviso agli ammessi al concorso.

Art. 3. Gli esami saranno dati presso la Corte in Roma dalla Commissione istituita a tal uopo.

Art. 4. Gli esami scritti ed orali verseranno sulle materie comprese nel programma che fa seguito alla presente ordinanza.

Art. 5. Gli esami scritti si faranno in due giorni consecutivi, e gli orali in uno o più giorni secondochè sarà richiesto dal numero dei candidati.

Non saranno ammessi all'esame orale coloro che per l'esame scritto non risulteranno approvati.

Art. 6. La Commissione a seconda delle partizioni del programma formulerà per ciascuna materia varie tesi per l'esame orale e varii quesiti per l'esame scritto, scrivendoli nel giorno precedente all'esame in separati fogli con numeri progressivi. Nel giorno dell'esame saranno distintamente per ciascuna materia imborsati i numeri delle tesi e dei quesiti per estrarre a sorte il tema o il quesito da servire rispettivamente per l'esame.

Art. 7. Le prove scritte potranno durare otto ore, decorse le quali gli aspiranti dovranno consegnare i loro lavori anche se non ultimati.

Art. 8. Durante le prove scritte sarà proibito agli aspiranti di conferire fra loro e consultare scritti o stampati, ad eccezione dei testi di quelle leggi e regolamenti che potranno richiedere e che saranno somministrati a cura della Commissione. Quando constasse d'infrazioni a tali prescrizioni, gli aspiranti saranno esclusi dall'esame orale, e considerato come nullo quello scritto, e nel processo verbale saranno esposte le cause dell'esclusione.

Art. 9. Per tutta la durata dell'esame sarà presente a turno nella sala destinata all'uopo un membro della Commissione, o qualche delegato dalla Commissione stessa, ed a loro cura saranno ritirati tutti i lavori, assicurandosi che i fogli siano sottoscritti dagli aspiranti e che i lavori di ciascuno siano chiusi in una busta da lettere suggellata e portante all'esterno la firma del candidato, l'ora in cui consegnò i lavori, e la firma del membro della Commissione o delegato presente al'a consegna.

Art. 10. Compiute le prove scritte, le buste contenenti i lavori di ciascun aspirante saranno riunite e trasmesse immediatamente al presidente della Commissione, unitamente al processo verbale.

Art. 11. Gli esami orali avranno principio dopochè la Commissione avrà pronunziato il suo giudizio sugli esami scritti. I candidati ammessi all'esame orale riceveranno avviso del giorno in cui dovranno presentarsi a questa seconda prova.

L'appello dei candidati agli esami orali sarà fatto per ordine alfabetico.

Art. 12. La Commissione dopo compiuti gli esami ne riassumerà in un elenco complessivo il risultato, e stabilirà la media generale ottenuta da ciascun aspirante, trasmettendo alla Presidenza della Corte un tale elenco con un processo verbale, col quale renderà conto di tutte le sue operazioni.

Roma, 24 aprile 1875.

DUCHOQUÉ.

Programma *dell'esame per l'ammissione all'impiego di vicesegretario nella Corte dei Conti.*

PARTE I. — *Cultura generale.*

1° Storia politica e letteraria d'Italia dal secolo XIII in poi.

2° Principii elementari di economia politica.

PARTE II. — *Diritto positivo.*

3° Costituzione politica dello Stato — Divisione ed esercizio dei poteri.

4° Materie e partizioni del diritto amministrativo.

5° Ordinamento amministrativo — Ordinamento giudiziario e militare.

6° Principii fondamentali del vigente sistema di Contabilità dello Stato.

7° Principii elementari di diritto internazionale pubblico e privato.

8° Materie e partizioni del Codice civile.

9° Proprietà — Modi di acquistarla e di trasmetterla.

10° Obbligazioni, contratti e quasi contratti, delitti e quasi delitti.

11° Prove — Diverse specie di esse.

12° Libri di commercio.

13° Società commerciali.

14° Lettere di cambio, biglietti all'ordine.

15° Commercio marittimo.

PARTE III. — *Nozioni speciali.*

16° Aritmetica.

17° Algebra fino alle equazioni di secondo grado.

18° Logaritmi, interessi, annuità, sconti semplici e composti.

19° Registrare sul giornale e riportare sul libro mastro le seguenti operazioni:

a) Acquisti d'immobili e merci diverse a pronto pagamento o con dilazione, e verso cessione di effetti di commercio o di altre merci;

b) Vendite d'immobili e merci diverse a pronto pagamento e con dilazione, con utile o perdita, e verso tratte sugli acquirenti, o cessioni da essi fatte di effetti commerciali;

c) Acquisti e vendite di effetti di commercio, fondi pubblici e valori diversi;

d) Incassi di effetti di commercio scaduti in portafoglio;

e) Pagamenti di effetti accettati;

f) Pagamenti di lavori di costruzione o di manutenzione;

g) Pagamenti di spese;

h) Pagamenti o incassi d'interessi passivi o attivi;

i) Ammortamento di capitali, di azioni od obbligazioni.

Visto — *Il Presidente:* DUCHOQUÉ.

(Il R. decreto n. 2138 *(Serie 2ª) è stato pubblicato nel n. 98).*

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolid. 5 0|0, cioè: n. 209685 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 26745 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 35, al nome di di Mari Vincenzo fu Francesco, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a di Marino Vincenzo fu Francesco, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 26 aprile 1875.

Per il Direttore Generale
FERRERO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per 0|0, cioè: n. 101267 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per lire 75, al nome di Caffù Francesco *fu Antonio,* domiciliato in Sommo (Pavia), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Caffù Francesco *fu Pietro Antonio* (il resto come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 26 aprile 1875.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 211567 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 28627 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 210, al nome di Moresca Gaetano fu Mariano, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Maresca Gaetano fu Mariano, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 26 aprile 1875.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 82402 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per lire 70, al nome di Lo Giudice Giuseppa fu Salvatore, vedova di Lo Giudice Salvatore, domiciliata in Palermo, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Lo Giudice Giuseppa fu Salvatore, vedova di Lo Giudice Giuseppe, domiciliata in Palermo, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 27 aprile 1875.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 23 corrente in Agordo, provincia di Belluno, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati con orario limitato di giorno.

Firenze, li 26 aprile 1875.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La *Gazzetta della Germania del Nord* scrive che qualunque cosa possano dire i fogli francesi, i Tedeschi non possono dimenticare che, secondo i nuovi quadri dell'esercito, la fanteria francese conta 269 battaglioni più che nel 1870 e che in istato di pace la fanteria stessa supera la tedesca per 171 battaglioni. Poi soggiunge: " È difficile comprendere come la Francia possa mantenere a lungo una simile armata di pace, che ascende a 600.000 uomini ed 80,000 cavalli. È questo il motivo che indusse in questi ultimi giorni l'opinione che la Francia intenda fare la guerra, mentre ha ancora nelle file del suo esercito i soldati del 1870. Infatti è probabile che vi sia stato qualche tentativo di spingere la Francia ad una tal politica arrischiata; ma questi tentativi rimasero senza risultato e lo saranno anche per un buon tratto avvenire ".

Nelle elezioni comunali di Vienna riuscirono vittoriosi in tutti i collegi i candidati del partito moderato.

I candidati democratici rimasero ovunque in minoranza. Il podestà dott. Felder venne rieletto dalla rappresentanza con 263 voti contro 75.

Nella Camera dei deputati ungheresi, nella seduta del 23, ebbe luogo un incidente in seguito ad una petizione del Comitato di Heves. Parecchi deputati proposero un voto di biasimo al cessato ministero. Il ministro dell'interno Coloman Tisza difese il procedere del ministero, e dichiarò che anche egli non tollererebbe alcuna renitenza da parte delle giurisdizioni, e non si contenterebbe di fare semplici rimostranze, ma userebbe bensì di tutti i mezzi legali a sua disposizione.

La Camera passò all'ordine del giorno.

Il *Journal des Débats* scrive: " Alcuni giornali esteri si maravigliano ancora delle misure che si devono prendere per riorganizzare l'esercito francese conformemente alle basi determinate dal recente voto della legge dei quadri, e in taluni fogli si arriva persino a dire che si sono voluti operare simultaneamente tutti questi cambiamenti, in guisa da poter farli passare *per sorpresa*.

" Sembra necessario di rettificare un'altra volta questa maniera di vedere che riposa sopra dati assolutamente falsi.

" Ciascuno sa che la legge di reclutamento è del 27 luglio 1872, che quella di organizzazione data dal 24 luglio 1873, e che ambedue sono rimaste senza effetto immediato perchè esse erano subordinate al voto della legge sui quadri il quale non avvenne che il 13 marzo scorso. Tutto era stato naturalmente preparato affine di potere applicare le nuove disposizioni legislative il più prontamente possibile, onde far cessare lo stato di incertezza in cui si trova da parecchi anni l'esercito ed all'oggetto principale di evitare nomine ad impieghi i quali stanno per scomparire in causa della soppressione di 453 compagnie di fanteria.

" Questa soppressione di 453 quadri di compagnia non basterebbe già a dimostrare da se sola con evidenza come il lavoro di organizzazione che si opera presentemente nell'esercito francese non accenni a previsioni di guerra che tutti i governi si studiano di evitare?

" Frattanto si legge in parecchi giornali che l'esercito francese, sotto pretesto di riorganizzazione, è già quasi *mobilizzato* in questo momento, e che *tutta la massa della sua cavalleria è già stata portata verso la frontiera tedesca*. Si mobilizza forse la fanteria diminuendo i suoi quadri per confor-

marsi al testo della legge? Non lo si darà certo ad intendere a coloro che conoscono le cose militari.

" Quanto a ciò che riguarda la cavalleria, è facile assicurarsi che nessun reggimento di quest'arma ha cambiato guarnigione da tre anni a questa parte, fuorchè i reggimenti della prima brigata degli ussari che hanno sostituito in Algeria quelli della terza brigata della stessa arma, i quali vi si trovavano già fino dal 1871. È facile assicurarsi ancora che nell'est il ministero della guerra si è limitato a fare occupare dalla cavalleria le caserme che già vi occupava prima; inoltre è facile assicurarsi che, in seguito alla nuova organizzazione, parecchi reggimenti sono stati trasferiti o devono essere trasferiti nell'ovest, appena le caserme in via di costruzione saranno preparate a riceverli „.

In questi ultimi giorni i fogli parigini hanno parlato di difficoltà sorte repentinamente nel Consiglio dei ministri riguardo alla intenzione manifestata di nuovo dal signor Dufaure di inviare ai procuratori generali la sua circolare in data 15 luglio 1871 relativa alle mansioni dei giudici di pace.

Queste difficoltà, per ciò che assicura il *Temps*, sono ora cessate e tra qualche giorno il signor Dufaure spedirà la sua circolare preceduta da alcune linee di invio.

Sembra probabile che la Commissione dei Trenta chiederà che la legge elettorale venga posta all'ordine del giorno per la seconda lettura, tostochè la Camera riprenda le sue sedute il 10 maggio.

Come è noto, le principali disposizioni di questa legge sono pregiudicate dalla legge sull'elettorato municipale. Ma rimane pur sempre da risolvere il punto principale, se cioè si applicherà lo scrutinio di lista per dipartimento, oppure lo scrutinio personale per circondario.

Secondo il *Constitutionnel* la proposta di istituire una Camera internazionale di commercio, proposta la cui iniziativa appartiene alla Francia, riceve generalmente accoglienze favorevoli.

L'Inghilterra, l'Austria-Ungheria, l'Italia e la Germania avrebbero già risposto aderendo in principio a questa idea, che verrebbe discussa in una conferenza di rappresentanti commerciali dei diversi paesi.

La prima Camera danese ha votato il bilancio ed ha adottato a considerevole maggioranza il progetto del governo relativo all'aumento degli stipendi degli impiegati.

Il governo adunque si è deciso ad introdurre nel bilancio questo aumento desiderato dal Folketing. Tuttavia il progetto del governo rende questo aumento generale per tutti i gradi degli impiegati, mentre il Folketing intendeva che non s'avesse a trattare che dei piccoli stipendi. La vertenza pertanto non è esaurita, e siccome si ritiene per certo che la Camera alta non si separerà dal Ministero, il conflitto fra le due Camere e fra il Ministero e la seconda Camera non è ancora vicino al suo termine.

Scrivono da Stocolma che il cambiamento ministeriale creduto imminente dopo l'ultimo voto delle Camere svedesi non è ancora seguito. Non si tratterebbe più di un gabinetto nuovo i cui principali titolari sarebbero stati i signori De Geer e Posse; ma del semplice mutamento del ministro della giustizia, signor Carleston, cui succederebbe il barone de Geer od il consigliere Lagerstrate.

In una corrispondenza da Bombay, 5 aprile, si leggono i seguenti particolari circa la spedizione inglese contro i Naga:

" Le rappresaglie furono inesorabili. La spedizione, da prima occupò il villaggio di Senna, senza resistenza, benchè fosse fortificato; il capo del villaggio fu imprigionato e ricuperati alcuni fucili portati via dai Naga dopo il massacro del tenente Holcombe; poi fu preso dopo breve combattimento, nel quale furono feriti un ufficiale ed alcuni soldati, il villaggio di Ninu, che fu bruciato; furono occupati e bruciati tre altri villaggi e si fa adesso la caccia agl'indigeni nei canneti. Tutte le teste degli uccisi nel massacro del tenente Holcombe e dei suoi compagni, portate via dai Naga, furono ricuperate.

" È arrivato a Calcutta il colonnello Browne, capo della spedizione che doveva andare nell'interno della Cina e che fu assalita e forzata dai cinesi a ritornare, per fare un rapporto personale al governo. Il caso è grave. Si sa ora che tre corpi cinesi avevano l'ordine di attaccare gl'inglesi e che il sottoprefetto di Momein aveva dato l'ordine di massacrare tutta la spedizione, senza eccezione di nazionalità. Se i cinesi avessero avuto più coraggio e migliori armi nessuno della spedizione sarebbe ritornato. Che soddisfazione si avrà dal governo cinese? „

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Santander, 27. — La squadra tedesca si recò a Guetaria, ove l'incidente del *Gustav* terminerà domani con una salva di 21 colpi di cannone.

Parigi, 28. — Il *Journal Officiel* pubblica alcuni traslocamenti nel personale delle Prefetture.

Lo stesso giornale pubblica un decreto che promulga la dichiarazione firmata a Parigi il 5 febbraio tra la Francia, il Belgio, la Svizzera e l'Italia, riguardo la convenzione monetaria.

New-York, 27. — L'Arcivescovo di Baltimora, monsig. Roncetti, ablegato del Papa, e il conte Marefoschi consegnarono la berretta al cardinale Mac Closkey nella cattedrale di S. Patrizio.

La cerimonia fu imponente. Vi assistevano i principali prelati cattolici d'America ed una grande folla.

Madrid, 28. — Monsignor Simeoni, nunzio pontificio, è arrivato.

Sagasta ed i suoi amici ricusarono di firmare la formola di conciliazione fra le due frazioni del partito costituzionale, presentata da Alonzo Martinez. Le trattative furono rotte. Credesi che avrà luogo fra breve una riunione di tutti gli ex-senatori e deputati del partito costituzionale per decidere sulle quistioni che sono fonte della discordia.

Londra, 28. — Oggi ebbe luogo l'installazione del principe di Galles come gran maestro della Massoneria inglese. Vi assistevano una grande folla e molte deputazioni estere. Una loggia di Genova spedì un telegramma di congratulazione.

Madrid, 28. — Monsignor Simeoni, nunzio pontificio, fu ricevuto alla stazione dalle autorità. Il ricevimento fu solenne.

Berlino, 28. — Nella seduta plenaria della Corte ecclesiastica, dietro proposta del presidente della Slesia, fu aperta la procedura per la destituzione di monsignor Foester, vescovo di Bre-

slavia. La Corte d'appello di Breslavia fu richiesta di delegare il giudice per l'istruttoria.

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA
PER LE PROVINCIE DI ROMAGNA

Tornata VIII, 11 marzo 1875.

Presenti i signori: Gozzadini conte Giovanni, presidente; Albicini conte prof. Cesare; Bottrigari dott. Enrico; Frati dott. Enrico; Gaspari prof. Gaetano; Gualandi cav. Michelangelo; Masi cav. Ernesto; Sassoli avv. Enrico; Carducci prof. Giosuè, segretario.

La seduta è aperta alle ore 2 pom. con lettura ed approvazione del verbale dell'antecedente.

Si partecipa una lettera della Deputazione provinciale di Bologna (20 febbraio) con la quale ella manifesta di essere pronta e disposta a conferire per l'intierezza dell'archivio di Stato da istituirsi in Bologna tutti i documenti o monumenti storici che si conservano nel Notarile di sua proprietà. Su la quale comunicazione il socio Sassoli, come membro della Deputazione, annunzia che essa Deputazione ha scritto nello stesso senso al Ministro. Il socio Masi riferisce che anche la Giunta comunale ha scritto al signor Ministro, osservando circa quel che mancava nel decreto d'istituzione dello scorso gennaio perchè l'archivio di Stato in Bologna riuscisse compiuto.

Il presidente partecipa alla Deputazione una lettera della Deputazione storica parmense (27 febbraio) ed una proposta, che a quella si unisce, e per la quale s'intenderebbe a trasformare la pubblicazione degli *Atti e Memorie* delle tre Deputazioni emiliane in una raccolta periodica storica insieme e letteraria, la quale, col titolo di *Archivio Storico dell'Emilia*, dovrebbe essere pubblicata in quattro dispense all'anno in Parma, ed in Parma avere la presidenza e gli offici. Il presidente riferisce, avere egli già scritto alla presidenza parmense, domandando con quali mezzi la pubblicazione dovrebbe essere effettuata, e la quota per la quale dovrebbe ciascuna Deputazione contribuire alla spesa, ed esponendo le difficoltà economiche della nostra Deputazione. Egli aspetta risposta da Parma; intanto apre discussione su la proposta parmense, esponendo come egli sappia privatamente che i proponenti parmensi confidano di evitare ogni spesa commettendo e rilasciando la pubblicazione all'editore Nicola Zanichelli. Egli per sè intanto non intende il perchè nè sa trovare la ragione sufficiente dell'accentramento della presidenza e degli offici in Parma, accentramento messo avanti da sola la Deputazione parmense e prima di essersi intesa con le altre Deputazioni. Il socio Masi osserva: che in somma si tratta di trasformare la pubblicazione degli *Atti e Memorie* di tre Istituti storici in un giornale: egli non vede come le presidenze delle singole Deputazioni possano divenire tutte insieme direzione d'un giornale; che l'archivio storico di Firenze non è diretto dalla Deputazione storica toscana, ma è cosa tutta di un editore: che sarebbe difficile alimentare regolarmente e fruttuosamente questo nuovo archivio tutto emiliano, nè potersi opporre l'esempio dell'archivio storico del Viessieux, il quale contiene memorie, documenti antichi e storici e letterari, e notizie varie, e critiche di genere diverso da tutte le parti d'Italia e di contenenza italiana.

Il socio Carducci osserva: che questa trasformazione non potrebbe avvenire senza una integral modificazione dello statuto che regge le tre Deputazioni: che, pur modificato questo con decreto speciale, sarebbe difficile, e non opportuno, il far cambiare la disposizione per la quale gli studi e le ricerche delle tre Deputazioni emiliane sono circoscritte utilmente alle regioni e al secolo XVI; e pure questo cambiamento si richiederebbe trattandosi d'instituire un giornale di quattro dispense all'anno e che, per esser diffuso e render frutto, dovrebbe avere allargato di molto il campo e i limiti.

Il presidente osserva: che, per quanto la proposta parmense rilasci alle tre presidenze la censura e la scelta degli scritti che a loro dovrebbero essere inviati dai soci della Deputazione e dai non soci delle rispettive provincie, pure in effetto l'ultimo arbitrio rimane alla presidenza parmense, la quale, nel caso che le memorie abbondino, dee pur giudicare inappellabilmente su quelle da escludere e da ammettere.

Dopo di che la discussione è rimessa a quando la presidenza della Deputazione parmense darà alla nostra gli schiarimenti già richiesti.

Il segretario riprende a leggere, dal punto a cui furono lasciate nella tornata del 14 decembre 1873, le *Notizie dei Vescovi di Faenza* compilate dal socio effettivo Gian Marcello Valgimigli.

Giovanni II e Bernardo sono i vescovi dei quali il socio Valgimigli da molte storie e da documenti editi e inediti ha diligentemente raccolte e sceverate le notizie per questa lettura. Di Giovanni la prima memoria è del 13 novembre 1177, quando insieme ai canonici e consoli di Faenza prese in protezione il monastero e i monaci di Sant'Alberto, che gli cessero quel che tenevano nelle pievi di Sant'Agata e di Santa Maria in Centolicini. Nel 79 pur d'accordo coi canonici e i consoli cedeva ad Ugone priore di S. Jacopo dell'Avellana l'ospizio e chiesa di San Giuliano; e in quello stesso anno era al Concilio ecumenico convocato in Laterano da Alessandro III. Nei rivolgimenti faentini del 1183 e 84, quando il popolo, indignato di essere stato battuto e rotto a Montebello dai montanari che non volevano pagare la lor quota del tributo debito a Federico I dopo la pace di Costanza, cacciò i consoli, chiamò un potestà da Milano, Guglielmo Burro, e trascorse a dare il sacco al vescovado, ai monasteri e agli ospitali, Giovanni II fulminò d'anatema il popolo; ma, assalito esso e il clero con l'armi e i sassi, dovè dopo otto giorni ribenedirlo, contentandosi della promessa che non sarebbero trascorsi più a rapine, se non vi fossero spinti o dal disagio o da timor di morte. Nell'89 con ducento faentini partì per la seconda crociata; e morirono tutti in terra santa. — Bernardo di Pavia, preposto di quel capitolo quando diè la prima collezione delle decretali dopo quella di Graziano, apparisce vescovo di Faenza primamente in un istrumento del 15 decembre 1192, nel quale è nominato come presente al trattato della pace dai faentini concessa a Guido Guerra. Ma del suo episcopato faentino non resta altro atto che la consacrazione della chiesa dei Ss. Ippolito e Lorenzo fatta nel 1196. A' 24 giugno del 98 era eletto a reggere la chiesa di Pavia; ed Innocenzo III raffermava la elezione con molti encomi alla pietà e alla dottrina del nuovo presule.

GIOSUÈ CARDUCCI, *Segretario.*

NOTIZIE DIVERSE

Monumento ad Alberigo Gentili. — Per iniziativa del Consiglio accademico della R. Università di Macerata costituivasi testè un *Comitato internazionale*, sotto la presidenza del prof. Stanislao Mancini, per erigere in Italia un monumento ad *Alberigo Gentili*, emulo e precursore del Grozio. Ben può dirsi il Gentili essere stato, col suo celebre trattato *De Jure Belli*, il fondatore del diritto internazionale moderno, ed a lui, per usare le parole di Gian Domenico Romagnosi, « bisogna pensare a rendere la giustizia che sì lungamente gli è negata ».

Il barone Bettino Ricasoli invitato a far parte del Comitato promotore, accettava volonteroso l'onorevole ufficio « plaudendo altamente — così scriveva — a tale proposta *(di erigere un monumento al Gentili)* che scioglie un debito troppo lungamente dimenticato verso uno dei più illustri italiani e dei più benemeriti dell'umanità..... ».

In Inghilterra, che ospitò e colmò di onori l'Alberigo Gentili,

quando esule dalla patria, colà riparava, se ne celebravano ancor recentemente i meriti con una pubblica *lettura* che faceva intorno a lui il chiarissimo professore di Oxford Erskine Holland, e per la quale il municipio di San Genesio (Marche) con sua lettera a stampa gli rendeva pubblico attestato di riconoscenza.

Accettarono pure di far parte del Comitato il conte Sclopis ed il marchese Gino Capponi.

Non dubitiamo che l'appello del Comitato per la sottoscrizione al monumento sarà con favore accolto.

Il mare di Kara. — Da una lettera del professore svedese Nordenskiold, direttore della imminente spedizione svedese al polo artico, stata comunicata dal signor Daubrée, dell'Istituto, alla Società geografica di Parigi, resulta che la spedizione anzidetta si propone di visitare la costa ovest della Nuova Zembla ed il mare di Kara.

Anni sono, scrive il professore Nordenskiold, un piano simile sarebbe stato considerato come impraticabile; ma le numerose spedizioni baleniere partite in questi ultimi anni dalla Svezia per quei paraggi provarono evidentemente che il mare di Kara è quasi libero dai ghiacci in certe epoche dell'anno, e che non è assolutamente impossibile lo stabilire una regolare comunicazione fra l'estremità nord della Norvegia ed i grandi fiumi siberiani, l'Obi ed il Jenisei, le cui sorgenti trovansi sulle frontiere della Cina.

Il primo che navigò nel mare di Kara fu il capitano baleniero norvegiano Johanessen, ch'ebbe perciò una medaglia d'argento dall'Accademia delle scienze di Svezia. Siccome poi la persona che gli trasmise quella onorificenza scrivevagli che, l'Accademia ricompenserebbe molto probabilmente con una medaglia d'oro un viaggio di circumnavigazione della Nuova Zembla, lo stesso capitano Johanessen fece quel viaggio l'anno successivo. Terminata la pesca, egli navigò intorno a quella doppia isola, lunga un centinaio di miriametri, e riuscì in una impresa che, nei tre ultimi secoli, avevano invano tentato di compiere delle grandi spedizioni che disponevano di navi da guerra.

Da allora in poi, i balenieri norvegiani, passando la punta nord della Nuova Zembla, sono entrati quasi ogni anno nel mare di Kara, e penetrarono spesso fino oltre Beli Ostroro o l'isola Bianca, che trovasi all'imboccatura del golfo dell'Obi. Nonostante ciò, la natura, la vita animale e vegetale di questi mari, o la geologia delle terre che li circuiscono sono totalmente sconosciute. Infatti, non si sa ancora se il mare di Kara sia un mare perfettamente salato, che ha una vita animale identica a quella delle coste dello Spetzbrog; o non piuttosto una massa d'acqua salmastra come il Baltico, ed al pari di questo povera in quanto a vita vegetale ed animale.

Siccome è pure indubitato che nessuno scienziato pose mai piede sull'isola Bianca o sulla penisola Samoieda, e siccome delle considerevoli estensioni della costa ovest della Nuova Zembla sono tuttora una *terra incognita* per la scienza, lo scopo principale della spedizione svedese nei mari polari sarà dunque di estendere alla Nuova Zembla ed al mare di Kara le esplorazioni scientifiche intraprese negli ultimi periodi decennali in Groenlandia, in Islanda e nello Spetzbrog, studii e ricerche che, malgrado i ghiacci polari, fecero fare grandi progressi alle scienze naturali.

Le Indie inglesi. — La cronaca scientifica della *Revue Britannique* (aprile 1875) ci apprende che, secondo gli ultimi rapporti britannici, la superficie totale delle Indie inglesi è di 950,919 miglia quadrate.

Il miglio inglese è di 1609 metri.

Sotto l'amministrazione del governatore generale dell'India, l'Ajmere ha una estensione superficiale di 2674 miglia quadrate; il Coorg, di 2000; il Berar, di 16,0.0; ed il Mysore, di 27,000 miglia quadrate.

Sotto l'amministrazione dei governatori, la presidenza di Madras ha 141,746 miglia quadrate, e 127,532 quella di Bombay.

Il Bengala, amministrato da un luogotenente-governatore, ha una superficie di 248,231 miglia quadrate; e dei luogotenenti-governatori amministrano pure le provincie del nord-ovest, che ne comprendono 80,901, ed il Punjab che ha 102,001 miglia quadrate.

Il già reame di Oude con 23,973 miglia quadrate; le provincie centrali con 84,162, e la Birmania inglese con 93,664 miglia quadrate, hanno per amministratori dei commissari in capo.

Tutta questa immensa regione è amministrata dal governo inglese o da' suoi delegati, e non comprende gli Stati indigeni.

Dei 240 milioni di abitanti che popolano le Indie inglesi, 185 milioni sono governati da un governatore generale, due governatori, tre luogotenenti-governatori e tre commissari in capo.

Gli altri 55 milioni di abitanti che rimangono sono ripartiti nel seguente modo: 48 milioni sono governati direttamente da 153 capi indigeni che assorbono tutte le rendite dei loro Stati, ad eccezione di una indennità o tributo insufficiente a cuoprire le spese dell'amministrazione politica e militare del governo inglese. I 5 milioni di abitanti del Mysore sono governati direttamente da un commissario in capo, ed i 2 milioni e 250,000 abitanti del Berar da due commissari; ma il di più degli introiti è consegnato ai capi indigeni.

Le statistiche ufficiali pubblicate dal governo delle Indie per l'anno decorso dal 1° aprile 1871 a tutto il 31 marzo 1872 registrano i seguenti resultati pel movimento commerciale esterno di quella vasta colonia: *importazioni*, 1,066,437,500 franchi; *esportazioni*, 1,616,548,500 franchi; totale generale: 2,682,986,000 franchi.

Le strade ferrate locali contribuirono assaissimo a sviluppare sempre più l'attività commerciale e le meravigliose risorse del paese.

Il 31 marzo 1872 la lunghezza totale della rete ferroviaria delle Indie inglesi era di 5204 miglia o circa 8374 chilometri aperti al pubblico esercizio. Di quelle 5204 miglia, 5136 erano esercite dalle compagnie e 68 dal governo. Le strade ferrate che si stavano costruendo all'istessa epoca avevano una lunghezza totale di circa 3926 chilometri o 2440 miglia, delle quali 940 miglia appartenevano alle compagnie e 1500 al governo.

I passeggieri trasportati sulle varie linee ferroviarie furono 18,224,859 nel 1870 e 18,949,585 nel 1871, anno in cui le ferrovie trasportarono 2,529,479 tonnellate di merci, 284,524 tonnellate di carbon fossile e 455,568 tonnellate di minerali diversi.

Al 31 marzo 1875 le spese delle compagnie ferroviarie delle Indie inglesi rappresentavano un capitale garantito di 90,009,622 lire sterline o 2,250,240,550 franchi.

Scoppio di una polveriera. — I giornali di Nuova York del 10 corrente recano i particolari della terribile esplosione di una polveriera a San Francisco di California.

Uomini, donne e fanciulli perirono sotto le macerie ed in mezzo alle fiamme divampanti, che cagionarono danni materiali per l'ingente somma di 525,000 dollari.

Alla partenza della valigia postale da San Francisco, quattro cadaveri erano già stati estratti di sotto alle rovine, e si continuavano gli scavi per rinvenire le altre vittime del disastro.

La carne dell'Australia. — Nel 1870, dall'Australia s'importarono in Inghilterra circa 80,000 quintali di carne conservata, che rappresentava un valore di 231,000 lire sterline. Nel 1872, la cifra dell'importazione ammontò a 352,000 quintali, del valore totale di 906,000 lire sterline.

BORSA DI BERLINO — 28 *aprile*

	27	28
Austriache	548 50	547 50
Lombarde	250 50	254 50
Mobiliare	430 —	427 50
Rendita italiana	71 25	71 30
Rendita turca	— —	— —

BORSA DI LONDRA — 28 *aprile.*

	27 da	27 a	28 da	28 a
Consolidato inglese	93 7/8	94 —	93 7/8	94 —
Rendita italiana	70 5/8	— —	70 3/4	— —
Turco	43 1/4	43 3/8	43 1/2	— —
Spagnuolo	21 7/8	— —	21 3/4	21 7/8
Egiziano (1868)	— —	— —	— —	— —
Egiziano (1873)	77 1/4	— —	77 1/2	— —

BORSA DI FIRENZE — 28 *aprile.*

	27		28	
Rend. it. 5 0/0 (God. 1° lugl. 1875)	75 —	nominale	75 20	contanti
Napoleoni d'oro	21 62	contanti	21 67	»
Londra 3 mesi	27 10	»	27 14	»
Francia, a vista	108 45	»	108 50	»
Prestito Nazionale	58 50	nominale	58 50	nominale
Azioni Tabacchi	858 —	»	860 —	»
Azioni Banca Naz. (nuove)	1960 —	»	1963 —	»
Ferrovie Meridionali	369 —	fine mese	370 —	contanti
Obbligazioni Meridionali	223 —	nominale	223 —	nominale
Banca Toscana	1400 —	»	1400 —	»
Credito Mobiliare	754 —	»	758 —	»
Banca Italo-Germanica	260 —	nominale	260 —	nominale
Banca Generale	— —		— —	

Ferma.

BORSA DI PARIGI — 28 *aprile.*

	27	28
Rendita francese 3 0/0	64 02	63 90
Id. id. 5 0/0	103 45	103 32
Banca di Francia	— —	— —
Rendita italiana 5 0/0	71 30	71 27
Id. id. 5 0/0	— —	— —
Ferrovie Lombarde	317 —	318 —
Obbligazioni Tabacchi	— —	— —
Ferrovie Vittorio Emanuele (1863)	210 50	212 —
Ferrovie Romane	76 —	75 —
Obbligazioni Lombarde (God. genn. 1875)	257 —	256 —
Obbligazioni Romane	211 —	211 —
Azioni Tabacchi	— —	— —
Cambio sopra Londra, a vista	25 20	25 19 1/2
Cambio sull' Italia	7 3/4	7 7/8
Consolidati inglesi	93 7/8	93 7/8

BORSA DI VIENNA — 28 *aprile.*

	27	28
Mobiliare	236 25	235 —
Lombarde	141 —	140 50
Banca Anglo-Austriaca	136 25	134 50
Austriache	300 —	300 —
Banca Nazionale	961 —	959 —
Napoleoni d'oro	8 88 1/2	8 88 1/2
Argento	103 40	103 20
Cambio su Parigi	44 05	44 05
Cambio su Londra	111 15	111 15
Rendita austriaca	74 80	74 75
Rendita austriaca in carta	70 50	70 60
Union-Bank	113 75	112 75

AMMINISTRAZIONE DEMANIALE

RR. TERME DI MONTECATINI

Stagione balneare 1875.

La Direzione delle Terme demaniali di Montecatini avverte il pubblico che gli stabilimenti dello Stato che servono per le locande e per la bibita delle acque termali, ristaurati in quest'anno, abbelliti e resi più comodi, saranno aperti nel giorno 1° maggio p. v. e quelli pei bagni e pel casino lo saranno il giorno 1° del successivo giugno.

Tutti gli stabilimenti indistintamente saranno chiusi il 16 settembre.

Lo spedale annesso starà aperto dal 15 giugno al 15 agosto.

Senza magnificare qui le acque di Montecatini e la loro efficacia, più specialmente nelle malattie croniche dell'apparecchio della digestione, ed in quello dell'apparecchio orinario, basta dire che furono celebrate da molti medici antichi, illustrate sapientemente dal Livi, dal Bicchierai, dal Maluccelli, dal Barzellotti e poscia dai distinti chimici Piria, Taddei, Targioni-Tozzetti, e più di recente con profondi studi dai chiarissimi geologo Savi e medico Fedeli.

La cura si fa simultaneamente colle bibite delle diverse sorgenti, colle immersioni e colle doccie interne ed esterne.

Oltre i pregi sanitari omai incontestabili, gli stabilimenti di Montecatini, posti come sono nella deliziosa Valle della Nievole, offrono un incantevole soggiorno abbellito da un panorama il più ridente e da amene passeggiate e non distano che brevi tratti di ferrovia da Firenze, Pistoia, Lucca, Pisa, Livorno e Viareggio.

Vaste locande fornite di camere e quartieri a modici prezzi, ristoratori e caffè provvedono alle comodità — Casino con sale da ballo, da lettura e da giuoco, musica giornaliera ed un teatro offrono divertimenti — Stazione ferroviaria in comunicazione con tutte le linee d'Italia, ufficio telegrafico, posta e buon servizio di carrozze ed omnibus rendono comodo l'accesso, pronta la corrispondenza, facili e piacevoli le gite nei dintorni.

Il servizio sanitario è diretto dal chiarissimo signor commendatore Fedele Fedeli, medico consulente di S. M. il Re d'Italia, professore e direttore della clinica medica nella Regia Università di Pisa, sussidiato dagli egregi cav. dott. Paolo Morandi e chirurgo dott. Beato Menici.

N. B. — ***Per fissare anticipatamente quartieri occorre dirigersi con lettera affrancata alla Direzione delle Regie Terme.***

Le Commissioni delle acque minerali per bibite, che si vendono durante tutto l'anno e si spediscono per tutto il Regno ed all'estero, devono essere rivolte parimente alla Direzione stessa e sempre mediante lettere affrancate.

Montecatini, li 10 aprile 1875.

Il Direttore: G. B. DEFRANCESCHI.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 28 aprile 1875 (ore 15 35).

Venti moderati delle regioni nord sul versante adriatico, leggeri altrove. Mare agitato soltanto a Brindisi. Cielo sereno in tutto il nord e centro della penisola. Nuvoloso in poche stazioni del sud e della Sicilia. Barometro salito gradatamente fino a 5 mm. da Aosta al Capo Leuca e Capo Passaro. Nelle 24 ore decorse tramontana forte a Brindisi. Tempo bello anche in Austria; cattivo sul mar Nero. Le condizioni meteorologiche d'Italia si manterranno buone.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 28 aprile 1875.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro	761,6	762,4	763,8	763,3
Termomet. esterno (centigrado)	9,7	17,3	17,2	11,3
Umidità relativa	76	36	42	71
Umidità assoluta	5,99	5,13	6,23	7,53
Anemoscopio	N. 1	NO. 0	O. SO. 9	S. 3
Stato del cielo	10. bello	10. bello	10. bello	10. bello

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)

Termometro: Massimo = 17,9 C. = 14,3 R. ‖ Minimo = 7,0 C. = 5,6 R.

AVVISO

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 30 aprile 1875, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del Giornale.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione.

Le domande di associazione e di inserzione con vaglia postale in *piego affrancato* o con biglietti di Banca in *piego affrancato* e *raccomandato* od *assicurato*, debbono essere indirizzate all'AMMINISTRAZIONE della *Gazzetta Ufficiale*, in Roma, via de' Lucchesi.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 29 aprile 1875.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	2° semestre 1875	—	—	75 12	75 10	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1874	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	2° trimestre 1875	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860-64	1° aprile 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	77 20
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	76 —
Detto detto Rothschild	1° dicembre 1874	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	77 80
Prestito Nazionale	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	—	500 —	330 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0	1° gennaio 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1874	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	—	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	1° gennaio 1875	1000 —	1000 —	1600 —	1585 —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	493 50	493 —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Generale di Credito Mob. Ital.	—	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Fond. Credito Banco S. Spirito	1° aprile 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	400 —
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obblig. Alta Italia Ferr. Pontebba	1° gennaio 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Rom. per l'illum. a Gas	1° semestre 1875	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	530 —
Gas di Civitavecchia	1° gennaio 1874	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Industriale e Commerciale	1° luglio 1874	250 —	175 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	107 35	107 15	— —
Marsiglia	90	— —	— —	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 12	27 09	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro pezzi da 20 franchi	— —	21 70	21 68	— —
Sconto di Banca	— —	— —	— —	— —

Osservazioni

Prezzi fatti

5 0/0 — 77 30 cont.; 77 30, 25, 22, 17 fine.

Banca Romana 1585, 1590, 1600.

Banca Generale 493.

Il Deputato di Borsa: B. Tartoni ‖ Il Sindaco: A. Pieri.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA LEGIONE ALLIEVI CARABINIERI REALI IN TORINO

N d'ord. 1.

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto che nel giorno 17 di maggio 1875, in Torino, nel locale dell'ex-Cittadella, ad un'ora pomeridiana, si procederà avanti il comandante la legione, a pubblico incanto a partiti segreti per l'appalto delle seguenti provviste:

N° d'ordine	Indicazione degli oggetti	Quantità	N° dei lotti	Quantità per ciascun lotto	Prezzo parziale	Importo di cadun lotto	Somma di cauzione per ciascun lotto	TERMINI per la consegna degli oggetti
1	Alamari di grande tenuta . . Guarnit. di 8 strisce	850	1	850	5 20	4420 »	400 »	N. 300 al 15 ag., 300 al 15 sett., 250 al 15 ott.
2	Id. di piccola tenuta . . Guarnit. di 2 strisce	1000	1	1000	2 40	2400 »	200 »	N. 300 al 15 ag., 300 al 15 sett., 400 al 15 ott.
3	Cordelline da Carabinieri Reali . . . . N.	900	1	900	1 60	1950 »	200 »	N. 500 al 1° ottobre, 400 al 1° novembre.
	Dragone da Carabinieri Reali . . . . »	500		300	1 70			N. 300 al 1° ottobre.
4	Granate da vestito . . . . Guarnit. di quattro	1200	1	1200	1 85	2220 »	200 »	N. 400 al 15 ag., 400 al 15 sett., 400 al 15 ott.
5	Cappietti . . . . N	250	1	250	3 20	1975 »	200 »	Al 15 agosto.
	Fermagli per cinturini (piastre) . . . . . . »	100		100	4 70			Al 15 agosto.
	Fermagli da mantello. . . . . Paia	150		150	4 70			Al 15 agosto.
6	Granate da cappello . . . . N.	1300	1	1300	1 5	2325 »	200 »	N. 600 al 15 settembre, 700 al 15 ottobre.
	Id da berretto . . . . »	200		200	1 55			Al 15 ottobre.
7	Puntali d'argento . . . . Paia	900	1	900	4 7	4230 »	400 »	N. 300 al 15 sett., 300 al 15 ott., 300 al 15 nov.
8	Spalline da Carabinieri Reali . . . . »	900	1	900	12 65	12150 »	1200 »	N. 300 al 1° sett., 300 al 1° ott., 300 al 1° nov.
	Frangie per spalline da Carabinieri Reali . . . »	900		900	» 85			N. 300 al 1° sett., 300 al 1° ott., 300 al 1° nov.
9	Cappelli con bordo e coccarda . . . . N.	250	1	250	9 45	2922 50	300 »	Al 1° ottobre.
	Fodere di tela cerata per cappelli. . . . . . »	700		700	» 80			N 250 al 1° ottobre, 450 1° novembre.
10	Pennacchi con astuccio . . . . »	900	1	900	7 05	6345 »	600 »	N. 300 al 1° sett., 300 al 1° ott., 300 al 1° nov.
11	Borse di pulizia complete . . . . »	300	1	300	6 75	2025 »	200 »	Al 1° ottobre.
12	Bretelle per pantaloni . . . . Paia	300	1	300	1 45	435 »	100 »	Al 15 settembre.
13	Cassette per il corredo . . . . N.	200	1	200	11 70	2340 »	200 »	N. 100 al 1° ottobre, 100 al 1° novembre.
14	Cravatte da collo . . . . »	500	1	500	» 80	400 »	100 »	Al 1° novembre.
15	Farsetti a maglia . . . . »	600	1	600	6 75	4050 »	400 »	N. 300 al 15 ottobre, 300 al 15 novembre.
16	Fazzoletti da naso. . . . . »	600	1	600	» 55	330 »	100 »	Al 15 agosto.
17	Gavette di latta . . . . »	400	1	400	» 80	3 0 »	100 »	Al 1° settembre.
18	Guanti di pelle camosciata. . . . . . . Paia	1300	1	1300	1 20	1560 »	200 »	N. 400 al 1° sett., 400 al 1° ott., 500 al 1° nov.
19	Stivaletti . . . . »	600	3	600	9 70	5820 »	600 »	Al 20 agosto, al 20 settembre, al 20 ottobre.
20	Id. . . . . »	600		600	9 70	5820 »		
21	Id. . . . . »	600		600	9 70	5820 »		
22	Zaini . . . . N.	250	1	250	10 2	2550 »	300 »	N. 100 al 10 settembre, 150 al 10 ottobre.
23	Bandoliere per giberne da Carabinieri Reali . . »	200	1	200	3 5	2252 50	200 »	Al 25 ottobre.
	Cinghie da moschetti da Carabinieri Reali. . . »	250		250	» 9			Al 25 ottobre.
	Cinturini da Carabinieri Reali a piedi . . . . »	300		300	3 20			Al 5 novembre.
	Giberne da Brigadieri e Carabin. RR. con granata »	100		100	3 45			Al 5 novembre.
24	Panno turchino per giubbe, alto metri 1 34 . Metri	350	1	350	11 40	3990 »	400 »	Al 25 ottobre.
25	Panno scarlatto, alto metri 1 50 . . . . »	500	1	500	18 »	11100 »	1100 »	Al 25 settembre, 250 al 25 ottobre.
	Mezzo-panno scarlatto, alto metri 1 40 . . . . »	150		150	14 »			Al 25 settembre.
26	Tela di cotone bianco (basino), alta centimetri 63 »	3600	1	3600	» 90	8932 »	900 »	Al 30 agosto.
	Tela di filo imbiancata per camicie, alta centim. 80 »	3000		3000	1 20			Al 10 settembre.
	Tela di filo cruda crociata, alta centimetri 75. . »	1600		1600	1 15			Al 10 settembre.
	Tela di filo cruda per asciugarsi alta centim. 68 . »	300		300	» 84			Al 10 settembre.
27	Bottoni grandi (al 100) . . . . N.	26000	1	26000	3 »	825 »	100 »	N. 13000 al 30 agosto, 13000 al 30 settembre.
	Id. piccoli (al 100) . . . . »	3000		3000	1 50			Al 30 settembre.

Le condizioni sono visibili presso l'Amministrazione di questa legione e presso le legioni territoriali.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti, mediante schede segrete, firmate e suggellate, scritte su carta da bollo filigranata da lire una.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore del miglior offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto al prezzo suddetto maggiore ribasso di un tanto per cento, o per lo meno uguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopochè saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

I fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni 15, decorribili dall'1 pom. del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare presso la Cassa dell'Amministrazione del Consiglio suddetto, ovvero presso quelle delle legioni territoriali il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione.

Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

I depositi presso il Consiglio d'Amministrazione della legione Allievi dovranno farsi dalle ore 9 alle 11 antimeridiane del giorno 17 maggio prossimo venturo.

Saranno considerate nulle le offerte che manchino della firma e suggello suindicato, che non siano stese su carta filigranata col bollo ordinario di lire una, o che contengano riserve e condizioni.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti alle altre legioni territoriali, ma ne sarà tenuto conto solo quando pervengono a questo Consiglio legionale prima dell'apertura della scheda, che serve di base all'incanto, e consti ufficialmente dell'effettuato deposito.

Le spese tutte degli incanti e dei contratti, cioè di carta bollata, di copia di diritti di segreteria, di stampa, di pubblicazione d'avvisi d'asta, d'inserzione dei medesimi sui giornali, di registro, di posta ed altre relative sono a carico dei deliberatari. Sarà pure a loro carico la spesa degli esemplari dei capitoli generali e speciali, che si saranno impiegati nella stipulazione dei contratti e di quelli che l'appaltatore richiedesse.

Torino, 24 aprile 1875.

Il Capitano contabile Direttore dei conti
IMBRICO PILADE.

1929

INTENDENZA DI FINANZA IN LIVORNO

Avviso d'asta pubblica

Per la vendita di 45,000 chilogrammi di rame rosetta dello Stabilimento Montanistico di Agordo, repartiti in nove lotti del peso ciascuno di cinquemila chilogrammi.

La mattina del giorno 20 maggio prossimo alle ore 12, nell'uffizio dell'Intendenza di Finanza di Livorno, avanti l'intendente, o chi per esso, si procederà all'incanto, col metodo della candela vergine senza offerte per schede segrete, per aggiudicare al migliore offerente la vendita di 45,000 (quarantacinquemila) chilogrammi di rame rosetta dello Stabilimento Montanistico di Agordo, repartiti in 9 lotti, del peso per cadaun lotto di cinquemila chilogrammi, al prezzo regolare di italiane L. 2 15 (lire due e centesimi quindici) per chilogramma.

L'incanto si effettuerà alle condizioni espresse nel seguente

Capitolato:

Art. 1. L'asta sarà tenuta separatamente per ciascun lotto, in conformità delle disposizioni del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto del 4 settembre 1870, n. 5852. Le prime due voci di aumento non potranno esser minori di due centesimi e le successive non minori di un centesimo per ogni chilogramma.

Art. 2. Il rame sarà consegnato ai liberatari nella stazione della ferrovia di Conegliano, chiuso in botti, ciascuna del contenuto netto di chilogrammi 500 franco d'ogni spesa entro il più breve termine possibile, ed in ogni caso non più tardi di due mesi dal giorno in cui sarà stato effettuato dai singoli deliberatari il pagamento del prezzo del rame loro aggiudicato.

Art. 3. L'Amministrazione demaniale però non assume alcun obbligo d'indennizzo qualora per caso di forza maggiore avvenisse qualche guasto nella strada ruotabile da Agordo a Conegliano, che impedisse o facesse ritardare la spedizione della merce.

Art. 4. I deliberatari potranno chiedere quando si stipulerà il contratto di deliberamento, che la merce sia loro consegnata a cura dell'Amministrazione in altra piazza del Regno ove esistono ferrovie. Però l'Amministrazione non risponderà dei danni cui potesse andar soggetta la merce, ed il prezzo di trasporto sulle ferrovie sarà pagato dagli acquirenti all'atto del ricevimento del genere per conto loro spedito.

Art. 5. Il pagamento del prezzo del rame dovrà farsi anticipatamente nel termine di 15 giorni dopo l'approvazione del contratto presso la Tesoreria provinciale di Livorno.

Art. 6. Il pagamento suddetto potrà effettuarsi anche presso qualsiasi tesoriere provinciale del Regno, quando però il deliberatario ne faccia speciale dichiarazione alla sottoscrizione del contratto. Dietro esibizione della relativa quitanza di versamento in Tesoreria, sarà emesso l'ordine per la consegna della merce e poscia il decreto Ministeriale per lo scioglimento della cauzione di cui all'articolo 10 del presente capitolato.

Art. 7. Il deliberamento sarà reso di pubblica ragione mediante appositi avvisi e dalla data indicata in essi decorreranno i 15 giorni utili per presentare offerte di aumento sul prezzo deliberato le quali non potranno essere inferiori al ventesimo.

Art. 8. Gli aspiranti all'acquisto per essere ammessi alla gara dovranno provare di avere effettuato presso la Tesoreria provinciale di Livorno un deposito di lire millesettantacinque (1075) per ciascun lotto.

Tale deposito, che potrà essere complessivo per tutti i singoli lotti, dovrà esser fatto in numerario o in biglietti di Banca aventi corso legale nel Regno e anche in titoli del Debito Pubblico Italiano, ragguagliati al corso di Borsa.

Potranno anche i concorrenti eseguire il deposito all'apertura dell'asta sul banco della presidenza, il quale deposito sarà restituito dopo eseguita l'asta d'ogni singolo lotto, ad eccezione di quello fatto dal migliore offerente.

Art. 9. Non sarà ammessa alcuna offerta condizionata.

Art. 10. Fra dieci giorni da quello dell'avvenuto definitivo deliberamento l'aggiudicatario dovrà presentarsi all'Intendenza di Finanza di Livorno per la stipulazione del contratto e per prestare la cauzione a garanzia dell'adempimento delle assunte obbligazioni, per un importo corrispondente alla decima parte del prezzo del rame acquistato in numerario o biglietti aventi corso legale, od anche mediante cartelle al portatore del Debito Pubblico del Regno, da valutarsi al prezzo di Borsa.

Non presentandosi fra il tempo soprafissato, il deliberatario incorrerà a titolo di penale nella perdita del fatto deposito interinale, indipendentemente dal risarcimento di ogni danno, interessi e spese.

Art. 11. I contratti non saranno perfetti per l'Amministrazione se non dopo che saranno stati approvati a termini dei vigenti ordinamenti amministrativi.

Art. 12. Il deliberatario del rame e la persona o le persone che avessero di lui regolare mandato per l'oggetto cui si riferisce il presente quaderno d'oneri dovranno eleggere domicilio in Livorno per tutti gli effetti di legge.

Art. 13. Le spese relative agli incanti ed ai contratti, i diritti di emolumento, di carta bollata, di copie, di stampa, d'inserzione degli avvisi d'asta nei giornali e la tassa di registro, saranno a carico dei deliberatari in proporzione dei lotti loro aggiudicati.

Livorno, 22 aprile 1875.

1873 *L'Intendente di Finanza:* PASQUALINO.

N. 174592 di pos.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

A termini dell'art. 5° e seguenti del decreto Ministeriale del 17 giugno 1873, emanato in esecuzione dell'art. 2° del R. decreto dell'8 stesso mese, n. 1392, fu denunziato lo smarrimento del Buono a scadenza n. 338, di L. 82 46, pagabile al 1° luglio 1875 dalla Tesoreria di Napoli al signor Volino Tommaso fu Cristofaro pel semestre al detto giorno sulla inscrizione nominativa del Consolidato 5 0[0 n. 343741.

Qualora entro sei mesi da questa pubblicazione non siano notificate opposizioni alla detta Direzione Generale, sarà pagato l'importare di detto Buono, che si riterrà come annullato e di niun valore.

Firenze, il 23 marzo 1875.

1983 *Il Direttore Generale:* CIAMPOLILLO.

AVVISO.

I signori azionisti della **Banca di Credito Romano** sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 14 maggio prossimo, a ore 12 1[2 pomer., in Roma, alla sede della Società, via Condotti, n° 11, p. p.

Ordine del giorno:

1° Rapporto del Consiglio d'amministrazione sul proprio operato in ordine ai provvedimenti deliberati dall'ultima assemblea generale.

2° Deliberazione sulla possibilità di raggiungere lo scopo sociale.

3° In caso affermativo, provvedimenti da adottare e nomina di un nuovo Consiglio d'amministrazione.

4° In caso negativo, deliberazioni in conformità dell'articolo 166, n° 2, del Codice di commercio, e dell'articolo 32 dello statuto sociale.

NB I signori azionisti sono pregati di uniformarsi al disposto dell'articolo 20 dello statuto sociale.

Roma, li 28 aprile 1875.

1963 Il Consiglio d'Amministrazione.

(1ª *pubblicazione*).

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

AVVISO D'ASTA.

Essendo state presentate quest'oggi in tempo utile due offerte di ribasso, una di L. 5 76 per ogni cento lire sul prezzo di L. 409,908 02, cui nell'incanto dell'8 corrente fu provvisoriamente deliberato l'appalto del secondo lotto per il trasporto sali; l'altra del ventesimo sul prezzo di L. 278,398 70, cui fu nell'incanto stesso deliberato provvisoriamente il terzo lotto,

Si notifica che ad un'ora p. m. del giorno 10 del prossimo mese di maggio, sotto il vincolo delle condizioni stabilite coll'avviso del 15 p. p. marzo, sarà tenuto presso questo Ministero (Direzione Generale delle Gabelle) un nuovo e definitivo esperimento d'asta a partiti segreti sulla base del prezzo di lire 386,297 32 per l'appalto del secondo lotto e di L. 264,478 77 per l'appalto del terzo lotto, e che l'aggiudicazione avrà luogo a favore di chi offrirà il maggiore ribasso.

Il deposito per concorrere all'asta è quello stato fissato nell'avviso 15 marzo suddetto e potrà farsi in qualunque Tesoreria dello Stato, avvertendo che ove sia effettuato in titoli di rendita del Debito Pubblico, questi dovranno essere calcolati al valore di Borsa in corso nel giorno del deposito stesso.

Firenze, addì 23 aprile 1875.

1923 *Per il Direttore Generale delle Gabelle:* AZZOLINI.

INTENDENZA DI FINANZA IN FIRENZE

È aperto il concorso per il conferimento della rivendita di generi di privativa n. 5, posta a Lizzano, comune di S. Marcello, assegnata per le leve al magazzino di Pistoia, del presunto reddito lordo di lire 174 54.

La rivendita sarà conferita a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le dimande pervenute alla Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Firenze, addì 21 aprile 1875.

1845 *L'Intendente:* PASINI.

Citazione per pubblici proclami.

Avanti il tribunale civile di Grosseto comparisce il signor Luigi Ricci Menichetti, possidente, domiciliato a Castellazzara, ma elettivamente in Grosseto, presso e nello studio del sottoscritto suo procuratore, ed espone:

Come fino dal 1814 la famiglia Menichetti divenisse acquirente di alcune porzioni della vasta tenuta di Santa Fiora spettante alla nobil casa Sforza Cesarini, già feudataria della contea di detto nome, e sulla quale li abitanti di Castellazzara esercitavano nel passato secolo alcune servitù di legnatico, pascolo, ruspo, ecc.; come tali servitù rimanessero abolite con provvido motuproprio dei 12 marzo 1784, e delle leggi francesi abolitive dei vincoli feudali e fidecommissari pubblicate in Toscana nell'anno 1808; come due sentenze proferite dalla Rota civile di di prime appellazioni di Firenze dei 30 maggio 1820 e 24 settembre 1822 in causa Sforza Cesarini e Menichetti da una e popolo di Castellazzara dall'altra dichiarassero la libertà dei beni compresi nel già feudo di Santa Fiora, ed in parte passati in Luigi ed altri fratelli Menichetti; come questi fondi siano oggi pervenuti nel comparente e su alcune porzioni dei medesimi molti coloni di Castellazzara vi abbiano fatta sementa di cereali retribuendo il proprietario a ragion di terratico, e fidato il proprio bestiame a pascolo mediante retribuzione di una tassa o fida stabilita dal Menichetti stesso anno per anno; come il comparente avendo fatto intendere che non voleva concedere che ulteriormente i suoi beni fossero dai ridetti coloni sementati, nè concedere dei medesimi il pascolo per disporne al primo ottobre 1875 liberamente, come era suo dritto, e non avendo ottenuta la loro accettazione, nel 28 gennaio dell'anno corrente trasmise ai signori Pacifico del fu Arcangiolo Piccinetti, *Salvadore di Pietro* Caporali, Giuseppe di Gio. Batt. Santoni, Domenico del fu Agostino Papalini, Francesco del fu Giuseppe Piccinetti, Cassiano del fu Gio Batt. Ruffaldi, Luigi del fu Serafino Ricciarelli, Giuseppe del fu Domenico Petri, e Giuseppe del fu Domenico Caporali, tutti di Castellazzara, contestazione e disdetta onde lasciassero liberi da sementa e pascolo i beni di proprietà dell'istante per il giorno 1° ottobre p. f., citandoli a comparire all'udienza che dalla pretura di S. Fiora sarebbesi tenuta nel 13 febbraio 1875, per sentir dichiarare valida la disdetta stessa; come i convenuti, ad eccezione di Giuseppe Caporali e Domenico Papalini non comparsi, eccepissero il diritto di uso e servitù da essi preteso basato su antiche consuetudini, ed esercitato da più di cento anni; come in conseguenza di ciò la pretura si dichiarasse incompetente, rinviando a udienza fissa avanti questo tribunale; come con successivo atto di citazione del 19 febbraio anno ridetto, l'istante uguale disdetta e intimazione lanciasse contro i signori: 1. Bachiorrini Agostino di Giacomo - 2. Bachiorrini Andrea di Giacomo - 3. Baffetti Primo del fu Francesco - 4. Baffetti Giovacchino del fu Gio. Battista - 5. Baffetti Agostino di Giovacchino - 6. Baffetti Damiano del fu Gio. Battista - 7. Bardani Francesco del fu Gio Battista - 8. Bardani Cristofano del fu Gio. Battista - 9. Besani Pietro del fu Giacomo - 10. Bensi Angiolo del fu Giovanni - 11. Bensi Alessandro del fu Giovanni - 12 Bensi Andrea del fu Domenico - 13 Berticchi Domenico del fu Francesco - 14. Biancoli Vincenzo del fu Fausto - 15. Biancoli Francesco del fu Domenico - 16. Biondi Francesco del fu Pietro - 17. Caporali Pietro del fu Niccola - 18 Elisabetta vedova del fu Gio. Battista Caporali, come amministratrice dei figli minori di detto Gio. Battista Caporali - 19. Caporali Agostino del fu Giacomo - 20. Caporali Vincenzo del fu Niccola - 21. Conti Vincenzo del fu Paolo - 22. Fortunati Gio. Battista di Pasquale - 23. Fazzini Giovanni del fu Domenico - 24. Fazzini Marco del fu Domenico - 25. Fortunati Giovanni del fu Vincenzo - 26. Fortunati Lorenzo del fu Gio. Battista 27. Fortunati Niccola del fu Luigi - 28. Fortunati Bartolomeo del fu Luigi - 29. Fortunati Domenico del fu Luigi - 30. Fortunati Domenico del fu Vincenzo - 31. Fortunati Pietro del fu Tommaso - 32. Fortunati Domenico del fu Santi - 33. Fortunati Filippo del fu Niccola - 34. Fortunati Francesco del fu Niccola - 35. Gabbrielli Vincenzo del fu Domenico - 36. Gabbrielli Gio. Battista del fu Domenico - 37. Gabbrielli Vincenzo - 38. Gabbrielli Niccola del fu Domenico - 39. Gabbrielli Pietro del fu Francesco - 40. Gabbrielli Domenico del fu Vincenzo - 41. Gabbrielli Antonio del fu Francesco - 42. Gagliardi Angiolo del fu Domenico - 43. Gai Domenico del fu Giuseppe - 44. Groppi Girolamo del fu Bernardino - 45. Groppi Pietro del fu Bernardino - 46. Loli Giacinto del fu Francesco - 47. Loli Giovacchino del fu Domenico - 48 Loli Carlo del fu Vincenzo - 49. Loli Tommaso del fu Vincenzo - 50. Loli Michele del fu Francesco - 51 Loli Giuseppe del fu Francesco - 52. Loli Silvestro del fu Francesco - 53. Loli Augusto del fu Francesco - 54. Mastacchini Enrico del fu Giuseppe - 55. Masilli Antonio del fu Domenico - 56. Mastacchini Raffaello del fu Giuseppe - 57. Mastacchini Vincenzo del fu Giuseppe - 58. Menichetti Giuseppe del fu Guglielmo - 59. Maggi Eustachio del fu Domenico - 60. Malossi Angelica del fu Giovanni - 61. Nannoni Girolamo del fu Tommaso - 62. Nasini Nazzareno del fu Francesco - 63. Nasini Giuseppe del fu Francesco - 64. Piccinetti Teresa vedova del fu Arcangiolo - 65. Piccinetti Giosaffatte del fu Arcangiolo - 66. Piccinetti Gelasio del fu Arcangiolo - 67. Piccinetti Martino del fu Arcangiolo - 68. Papalini Enrico del fu Paolo - 69. Papalini Giuseppe di Domenico - 70. Papalini Aurelio del fu Girolamo - 71. Papalini Felice del fu Agostino - 72. Papalini Giuseppe del fu Aurelio - 73. Papalini Saverio del fu Domenico - 74. Papalini Francesco del fu Guglielmo - 75. Papalini Geremia del fu Paolo - 76. Papalini Girolamo del fu Niccola - 77. Pasqualini Gaetano del fu Francesco - 78. Petroni Francesco del fu Clemente - 79. Piccinetti Francesco del fu Antonio - 80. Ricciarelli Lodovico del fu Andrea - 81. Ricciarelli Luigi del fu Serafino - 82 Ruffaldi Paolo del fu Luigi - 83. Santori Felice del fu Domenico - 84. Santori Pietro del fu Domenico - 85. Santori Pietro del fu Antonio - 86. Savelli Domenico del fu Francesco - 87. Testi Andrea del fu Dionisio - 88. Testi Salvadore di Andrea - 89. Testi Giuseppe del fu Lodovico - 90. Mustiola vedova del fu Antonio Testi come amministratrice dei figli minori del fu Antonio Testi - 91. Testi Nicola - 92. Testi Ignazio del fu Lodovico - 93. Testi Michele del fu Vincenzo - 94. Testi Niccodemo del fu Salvadore - 95. Testi Dionisio del fu Francesco - 96. Testi Pasquale di Giovacchino - 97. Testi Eusebio del fu Domenico - 98. Burattini Francesco del fu Giovanni - 99 Caporali Settimio di Pietro - 100. Guidotti Fabio del fu Vincenzo - 101. Gabbrielli Angiolo del fu Isidoro - 102. Testi Bernardino del fu Marco - 103. Conti Alfonso del fu Francesco - 104 Papalini Niccola del fu Salvadore - 105 Loli Felice del fu Alessandro - 106 Fazzini Giuseppe del fu Girolamo, possidenti e coloni domic. a Castellazzara, ad eccezione di Gabrielli Gio. Battista e Savelli Domenico, il primo dei quali or si dice domiciliato a Pitigliano, ed il secondo a Manciano, per ottenere anco contro questi l'accoglienza della disdetta; come all'udienza intimata, comparsi i coloni sopramentati, ad eccezione di cinque o sei, fra i quali il Gabbrielli ed il Savelli non potuti citare, dedussero che sui fondi nei quali sementavano e pascolavano avevano essi un condominio per diritti da essi *vantati* da epoche immemorabili, e per antica ed inalterata consuetudine, per cui, anco di fronte a questa citazione e dietro tali eccezioni, la pretura dovè dichiararsi incompetente; come nè il Ricci, nè i primi convenuti comparissero all'udienza di rinvio, in quanto il rinvio stesso non era nelle competenze del pretore il pronunziarlo, e come or non sia luogo a ribattere la condanna del Ricci nelle spese, quantunque per la disdetta fosse competente il giudice adito fino a che non furono avanzate le eccezioni di servitù; come ora sia di sommo ed urgente interesse del comparente di far dichiarare la libertà della pretesa servitù dei propri beni, posti in comune di S. Fiora, territorio di Castellazzara, e detti i Vallocchi, Migliarine, Selvaccia e Riparella, dei quali il dominio diretto spetta alla casa Sforza Cesarini e l'utile al comparente perchè concessi in enfiteusi, e di quelli detti Murceti, Castagnolo e Montagna, di esclusiva proprietà dell'istante, e tutti pervenutigli dalla prelodata casa Sforza; come l'urgenza emerga specialmente dalla necessità di ottenere una pronta resoluzione della causa, volendo disporre l'esponente dei propri beni per il primo ottobre p. f., giorno in cui dovevansi lasciare dai Castellazzaresi i fondi sui quali hanno in quest'anno la sementa, e fruiscono del pascolo; come perciò sia il caso di chiedere l'applicazione dell'art. 154 del Codice di procedura civile onde sia autorizzata la citazione in via sommaria; come, trattandosi di chiamare in giudizio avanti questo tribunale moltissime persone, la cui citazione andrebbe incontro a varie difficoltà per il difficile reperimento dei tanti da convenirsi in giudizio, come emerse nelle notificazioni delle citazioni superiormente accennate o non eseguite, o eseguite, ma non in persona, e si andrebbe pure incontro ad un dispendio gravissimo che mal può calcolarsi, e sia anco emerso che alcuni abbiano abbandonato il loro domicilio; come si verifichino pertanto nel presente caso diverse eventualità contemplate nell'art. 146 Codice di procedura civile; come avanzandosi istanza per la citazione a proclami da ottenersi dal tribunale, sia pure il caso di chiedere allo stesso il procedimento sommario;

Domanda

Che piaccia al tribunale autorizzare il signor Luigi Ricci Menichetti a notificare atto di citazione per pubblici proclami e con procedimento sommario a udienza fissa a tutti i soprarammentati a comparire avanti questo tribunale per sentir dichiarare esser constato e constare che i beni spettanti allo istante, posti in territorio di Castellazzara, denominati i Vallocchi, Migliarine, Selvaccia, Riparella, Murceti, Castagnolo e Montagna, sono liberi dalle servitù di pascolo e sementa pretese dai Castellazzaresi superiormente indicati, essere stato quindi in diritto di trasmettere le disdette del 28 gennaio e 19 febbraio 1875, ed essere perciò in diritto di disporre dei medesimi, con ogni altra dichiarazione relativa e colla condanna nelle spese. A giustificazione dell'opportunità del reclamato provvedimento deposita:

1. Disdetta e citazione 28 gennaio 1875;
2. Copia del verbale di udienza del 13 febbraio detto;
3. Disdetta 19 febbraio ridetto;
4. Copia della sentenza della pretura di S. Fiora 25 febbraio 1875;
5. Copia della sentenza della Regia Ruota civile di prime appellazioni di Firenze, proferita nei 24 settembre 1822;

Fatto il 18 marzo 1875. — Firmato: Avv. Giuseppe Bulgarini.

Presentato il 18 marzo 1875. — Firmato: S. Conti.

Visto, e previa comunicazione degli atti al Pubblico Ministero, riferirà in camera di consiglio nell'adunanza del 25 marzo corrente il giudice signor Gio. Battista Rossi.

Grosseto, li 19 marzo 1875. — Firmato: S. Conti canc. — Firmato: Il presidente P. Montalbano.

Visto, nulla osta.

Grosseto, 20 marzo 1875. — Firmato: Fontana.

Il tribunale civile di Grosseto riunito in camera di consiglio, composto degli ill.mi signori avvocati cav. Placido Montalbano presidente, Gio. Battista Rossi e Flaminio Cerri giudici,

Letta la retroscritta domanda;

Vista la requisitoria del Pubblico Ministero che conchiude nulla ostare onde la domanda medesima venisse ammessa;

Inteso il giudice relatore sig. Rossi;

Letti gli articoli 146 e 154 del Codice di procedura civile;

Dacchè con effetti si renderebbe sommamente difficile la citazione di tutti gli individui che sulla istanza del signor Luigi Ricci Menichetti debbonsi citare per far parte del giudizio che dal medesimo contro di essi si intende instituire;

Dacchè la facoltà di abbreviare i termini e di autorizzare la citazione in via sommaria è un attributo dalla legge medesima enoscito alle facoltà concesse ai presidenti o ai pretori di modo che la Camera di consiglio manca di facoltà di dare alcun provvedimento al riguardo;

Dacchè per miglior sicurezza è anco utile che oltre alle formalità prescritte dal mentovato articolo 146 sia la citazione da intimarsi anche notificata nei modi ordinari a cinque delle persone contro le quali l'azione intende instituirsi, e che sono Bachiorrini Agostino di Giacomo, Baffetti *Primo* fu Francesco, Baffetti Damiano fu Giovanni Battista, Bardani Francesco fu Giovanni Battista e Besani *Pietro fu* Giacomo tutti da Castellazzara,

P. Q. C.

Letti ed applicati i summentovati articoli *di legge*,

Autorizza il richiedente signor Ricci Menichetti a far procedere alla citazione per proclami pubblici mediante inserzione nel Giornale degli annunzi giudiziari, e nel Giornale ufficiale del Regno e nei modi ordinari a quella da eseguirsi nelle persone dei sunnominati Bachiorrini, Baffetti, Bardani e Besani.

Per tutt'altro poi in quanto alla abbreviazione e alla autorizzazione del sommario procedimento rinvia esso signor Ricci Menichetti a provvedersi di giustizia innanzi a questo illustrissimo signor presidente del tribunale.

Così deciso in camera di consiglio del tribunale di Grosseto dagli ill.mi signori cav. presidente e giudici soprarammentati, questo dì 22 marzo 1875.

Placido Montalbano — S. Conti cancelliere.

Avanti l'Ill.mo signor presidente del tribunale civile di Grosseto.

Comparisce il signor Luigi Ricci Menichetti possidente, domiciliato a Castellazzara, rappresentato dal sottoscritto, ed

Attesochè avendo richiesto al tribunale di poter convenire in giudizio i signori Pacifico Piccinetti, Agostino Bachiorrini e altri molti superiormente indicati di Castellazzara per ottenere la dichiarazione di libertà dei propri beni con citazione a proclami e con procedimento sommario venisse dal tribunale stesso accolta la prima parte della domanda e per la seconda rinviato il comparente a provvedersi avanti a V. S. ill.ma;

Attesochè l'urgenza voluta dall'articolo 154 del Codice di procedura civile si riscontri nel giudizio da instaurarsi nel fatto che i beni sui quali è pretesa la servitù di pascolo e sementa dovrebbero essere lasciati liberi al primo ottobre prossimo e nella natura stessa della causa,

Fa istanza che piaccia a V. S. autorizzare il comparente a convenire in giudizio con procedimento sommario e ad udienza fissa i signori Pacifico Piccinetti, Agostino Bachiorrini, e gli altri individui tutti rammentati nel precedente ricorso, per ottenere in contraddittorio dei medesimi la dichiarazione che i beni spettanti allo istante, posti in territorio di Castellazzara, denominati i Vallocchi, Migliarine, Selvaccia, Riparella, Murceti, Castagnolo e Montagna, sono liberi dalle servitù di pascolo, e sementa pretese dai Ca-

stellazzaresi, essere stato perciò il Ricci Menichetti in diritto di trasmettere le disdette del 28 gennaio e 19 febbraio 1875 ed essere parimente in diritto di disporre liberamente dei beni stessi con quant'altro, ecc.

Unisce al presente ricorso:

1. Copia del verbale di udienza del 13 febbrario 1875;

2. Copia della sentenza della pretura di S. Fiora del 25 febbraio 1875;

3. Copia della sentenza della R. Ruota civile di prime appellazioni di Firenze proferita nel 24 settembre 1822.

Fatto il 29 marzo 1875 — Firmato: Avv. Giuseppe Bulgarini.

Presentato il 30 marzo 1875 — Firmato: S. Conti canc.

Il cav. presidente del tribunale civile di Grosseto,

Veduto il presente ricorso — Veduto l'articolo 154 del Codice di procedura civile — Ritenuto il bisogno di una pronta spedizione della causa,

Autorizza la citazione col rito sommario, con che però la udienza da prefiggersi coll'atto di citazione si abbia successivamente al termine ordinario di giorni dodici dopo le inserzioni e citazioni prescritte col decreto di questo tribunale del 22 marzo corrente.

Grosseto, li 31 marzo 1875 — Firmato S. Conti canc. — Firmato: Il presidente P. Montalbano — Per copia conforme, salvo, ecc. Avv. Giuseppe Bulgarini.

L'anno milleottocentosettantacinque e questo dì ventuno del mese di aprile,

Sulle istanze del signor Luigi Ricci Menichetti, possidente, domiciliato a Castellazzara, ed elettivamente in Grosseto presso e nello studio del signor avv. Giuseppe Bulgarini, che comparirà per lui in giudizio qual procuratore legale,

Io sottoscritto usciere addetto al tribunale civile e correzionale di Grosseto ho contestato e contesto ai signori Pacifico del fu Arcangiolo Piccinetti, Salvadore di Pietro Caporali, Giuseppe di Giovanni Battista Santoni, Domenico del fu Agostino Papalini, Domenico del fu Giuseppe Piccinetti, Cassiano del fu Giovanni Battista Ruffaldi, Luigi del fu Serafino Ricciarelli, Giuseppe del fu Domenico Petri, Giuseppe del fu Domenico Caporali, Bachiorrini Andrea di Giacomo, Baffetti Giovacchino del fu Giovanni Battista, Baffetti Agostino di Giovacchino, Bardani Cristofano del fu Giovanni Batt., Bensi Angiolo del fu Giovanni, Bensi Alessandro del fu Giovanni, Bensi Andrea del fu Domenico, Berticchi Domenico del fu Francesco, Biancoli Vincenzo del fu Fausto, Biancoli Francesco del fu Domenico, Biondi Francesco del fu Pietro, Caporali Pietro del fu Nicola, Elisabetta vedova del fu Giovanni Battista Caporali, come amministratrice dei figli minori di detto Giovanni Battista Caporali, Caporali Agostino del fu Giacomo, Caporali Vincenzo del fu Nicola, Conti Vincenzo del fu Paolo, Fortunati Gio. Battista di Pasquale, Fazzini Giovanni del fu Domenico, Fazzini Marco del fu Domenico, Fortunati Giov. del fu Vincenzo, Fortunati Lorenzo del fu Giov. Batt., Fortunati Niccola del fu Luigi, Fortunati Bartolomeo del fu Luigi, Fortunati Domenico del fu Luigi, Fortunati Domenico del fu Vincenzo, Fortunati Pietro del fu Tommaso, Fortunati Domenico del fu Santi, Fortunati Filippo del fu Niccola, Fortunati Francesco del fu Niccola, Gabbrielli Vincenzo del fu Domenico, Gabbrielli Gio. Batt. del fu Domenico, Gabbrielli Vincenzo, Gabbrielli Niccola del fu Domenico, Gabbrielli Pietro del fu Francesco, Gabbrielli Domenico del fu Vincenzo, Gabbrielli Antonio del fu Francesco, Gabbrielli Angiolo del fu Domenico, Gai Domenico del fu Giuseppe, Groppi Girolamo del fu Bernardino, Groppi Pietro del fu Bernardino, Loli Giacinto del fu Francesco, Loli Giovacchino del fu Domenico, Loli Carlo del fu Vincenzo, Loli Tommaso del fu Vincenzo, Loli Michele del fu Francesco, Loli Giuseppe del fu Francesco, Loli Silvestro del fu Francesco, Loli Augusto del fu Francesco, Mastacchini Enrico del fu Giuseppe, Marsili Antonio del fu Domenico, Mastacchini Raffaello del fu Giuseppe, Mastacchini Vincenzo del fu Giuseppe, Menichetti Giuseppe del fu Guglielmo, Maggi Eustachio del fu Domenico, Malossi Angelica del fu Domenico, Nannoni Girolamo del fu Tommaso, Nasini Nazzareno del fu Francesco, Nasini Giuseppe del fu Francesco, Piccinetti Teresa vedova del fu Arcangiolo, Piccinetti Giosaffatte del fu Arcangiolo, Piccinetti Gelasio del fu Arcangiolo, Piccinetti Martino del fu Arcangiolo, Papalini Enrico del fu Paolo, Papalini Giuseppe di Domenico, Papalini Aurelio del fu Girolamo, Papalini Felice del fu Agostino, Papalini Giuseppe del fu Aurelio, Papalini Saverio del fu Domenico, Papalini Francesco del fu Guglielmo, Papalini Geremia del fu Paolo, Papalini Girolamo del fu Niccola, Pasqualini Gaetano del fu Francesco, Petroni Francesco fu Clemente, Piccinetti Francesco del fu Antonio, Ricciarelli Lodovico del fu Andrea, Ricciarelli Luigi del fu Serafino, Ruffaldi Paolo del fu Luigi, Santoni Felice del fu Domenico, Santoni Pietro del fu Domenico, Santoni Pietro del fu Antonio, Savelli Domenico del fu Francesco, Testi Andrea, del fu Dionisio, Testi Salvadore di Andrea, Testi Giuseppe del fu Lodovico, Mustiola vedova del fu Antonio Testi come amministratrice dei figli minori del fu Antonio Testi, Testi Niccola, Testi Ignazio del fu Lodovico, Testi Michele del fu Vincenzo, Testi Niccodemo del fu Salvadore, Testi Dionisio del fu Francesco, Testi Pasquale di Giovacchino, Testi Eusebio del fu Domenico, Burattini Francesco del fu Giovanni, Caporali Settimio di Pietro, Guidotti Fabio del fu Vincenzo, Gabbrielli Angiolo del fu Isidoro, Testi Bernardino del fu Mario, Conti Alfonso del fu Francesco, Papalini Niccola del fu Salvadore, Loli Felice del fu Alessandro, Fazzini Giuseppe del fu Girolamo, possidenti e coloni, domiciliati a Castellazzara, ad eccezione di Gabbrielli Gio. Battista e Savelli Domenico, domiciliati il primo a Pitigliano, il secondo a Manciano, come essi tutti per più e diversi anni interpolatamente abbiano sementato nei beni spettanti allo istante, e pervenuti dalla casa Sforza Cesarini, posti in comunità di S. Fiora, territorio di Castellazzara, contrade dette i Vallocchi, Migliarine, Selvaccia, Riparella, Murceti, Castagnolo e Montagna, retribuendo al proprietario il terratico, ed abbiano pure nei medesimi terreni fatto pascolare il loro bestiame vaccino, pecorino e caprino, dietro licenza dell'istante o suoi predecessori e mediante pagamento di fida determinata anno per anno; come desiderando il Ricci Menichetti disporre altrimenti di quei beni con atti di citazione 28 gennaio e 19 febbraio 1875 contestasse loro che non intendeva ulteriormente concedere il pascolo e la sementa e li intimasse tutti a desistere da ogni lavoro preparatorio in modo che i fondi stessi rimanessero liberi al primo ottobre 1875, citandoli avanti la pretura di S. Fiora, per sentir dichiarar valida ed effettiva la disdetta con detti atti trasmessa; come li intimati all'udienza stabilita eccepissero di avere un diritto di uso e pascolo per antica ed inalterata consuetudine e portassero così la controversia in materia di servitù che rendeva incompetente la pretura adita; come pronunciatasi l'incompetenza dal giudice mandamentale l'istante domandasse ed ottenesse con i decreti sopratrascritti di procedere con citazione sommaria e mediante pubblici proclami, in contraddittorio di tutti gli interessati; come se in vero li abitanti di Castellazzara esercitavano nel passato secolo alcune servitù di pascolo, legnatico, ruspo, ecc., sui beni della già contea di S. Fiora, di cui facevan pur parte quelli pervenuti nel 1814 nella famiglia Menichetti spettanti oggi all'istante, rimanessero tali servitù del tutto abolite con motuproprio del 12 marzo 1874; come la famiglia Menichetti in contraddittorio del popolo di Castellazzara ottenesse dalla Rota civile di prime appellazioni di Firenze due sentenze, che una proferita nel 30 maggio 1820 e l'altra nel 24 settembre 1822, colle quali venne dichiarata la libertà dei fondi compresi nel già feudo di Santa Fiora e passati in Luigi ed altri fratelli Menichetti; come in progresso di tempo i Menichetti, autori dell'istante, e l'istante stesso disponendo sovente del pascolo dei beni in parola a favore degli abitanti di Castellazzara ed anco di altri devenissero a speciali contratti o fidassero il bestiame anno per anno, ed anzi stagione per stagione; come concedessero pure agli abitanti medesimi di far la sementa nei loro beni mediante la retribuzione del respettivo terratico: come perciò i diritti vantati dagli abitanti di Castellazzara siano del tutto insussistenti

In coerenza del decreto del tribunale civile di Grosseto del 22 marzo 1875, e di quello proferito dall'ill.mo signor cavaliere presidente di detto tribunale nei 31 stesso mese ed anno, e sempre alle istanze del signor Luigi Ricci Menichetti ho citato tutti i sopranominati a comparire all'udienza che dal tribunale civile di Grosseto sarà tenuta nella mattina del dì quattordici maggio 1875 a ore dieci per sentire dichiarare esser constato e constare della libertà dei beni spettanti all'istante posti in comunità di Santa Fiora, territorio di Castellazzara e denominati i Vallocchi, Migliarine, Selvaccia, Riparella, Murceti, Castagnolo e Montagna, essere stato quindi in diritto il signor Luigi Ricci Menichetti di trasmettere le disdette dei 28 gennaio e 19 febbraio 1875 e poter esso disporre liberamente al primo ottobre dell'anno corrente dei propri beni, colla condanna nelle spese tutte del giudizio.

Ho loro offerto comunicazione del mandato di procura alla lite, delle pronunzie della pretura di Santa Fiora dei 13 e 25 febbraio 1875, delle sentenze della Rota civile di prime appellazioni di Firenze dei 30 maggio 1820 e 24 settembre 1822 di alcune bollette di fida, del contratto di vendita di pascolo del 22 ottobre 1852 debitamente registrati, e di tutti gli altri documenti comprovanti la presente contestazione e che verranno depositati all'udienza. Copia dei decreti sopratrascritti, e dell'atto di citazione è stata da me sottoscritto usciere notificata e tutti i surricordati mediante consegna all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale del Regno* per inserirsi. Questo di ventuno del mese di aprile dell'anno milleottocentosettantacinque.

1863 L'usciere Pasquale Semiani.

INTIMO DI RINUNCIA.

Si deduce a notizia di chiunque possa avervi interesse, che il sottoscritto cavaliere Luigi Borgognoni ha sott'oggi formalmente rinunciato all'ufficio di coesecutore testamentario affidatogli da Bernardina Massoli, morta il 27 dicembre 1874, nel suo testamento del 3 luglio 1872, pubblicato per gli atti del notaio di Roma Cirillo Lupi il 29 gennaio 1875, rimanendo così libero da ogni responsabilità in proposito.

Roma, 28 aprile 1875.

Luigi cav. Borgognoni.

1939 G. Vassura Calzaroni avv.

Cancelleria della R. Pretura di Palestrina.

Il sottoscritto rende noto che Fedele Rosina, assistita dal di lei marito Porziani Vincenzo, e Fedele Filomena, assistita dal di lui marito Scarrozza Girolamo, domiciliati in Poli, hanno nel giorno 15 corrente mese di aprile emessa dichiarazione di rinuncia all'eredità del di loro genitore Camillo Fedele, morto intestato in Poli il giorno 4 gennaro 1875.

Palestrina, 16 aprile 1875.

1941 Salvatore Pecorari vicecanc

DELIBERAZIONE del tribunale civile e correzionale DI BARI.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale, deliberando in camera di consiglio, a rapporto del giudice signor Longhi, accoglie l'antescritto ricorso inoltrato dai signori Vito, Giuseppe, Ignazio, Nicola, Federico e Luigi fratelli Mininni, proprietari, domiciliati in Napoli, Bari e Palo, e per l'effetto ordina che la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia tramuti in cartelle al portatore, per quello ammontare di rendita che verrà designato dai signori Vito e Giuseppe Mininni, all'uopo facoltati da tutti gli altri interessati, i seguenti certificati di rendita iscritta.

Primo — Certificato n. 134, 395 antico, e n. 317, 335 nuovo, per la rendita di lire 500, rilasciato in Napoli il dì 4 aprile 1867 in testa del Collegio Pio Legato Mininni in Palo del Colle, provincia di Bari, e per esso agli amministratori *pro tempore*.

Secondo — Simile, n. 133, 985 antico, e n. 316925 nuovo, e per la rendita di lire 130, rilasciato a Napoli il 2 marzo 1867, a favore del Collegio Pio Legato Mininni in Palo del Colle, provincia di Bari, e per esso agli amministratori *pro tempore*.

Terzo — Simile, n. 142033 antico e n. 324973 nuovo, per la rendita di lire 60, a favore del Legato Pio Mininni, rappresentato dal suo procuratore *pro tempore*, rilasciato in Napoli il 14 gennaio 1868.

Quarto — Simile, n. 134588 antico e n. 317528 nuovo, per la rendita di lire 10, rilasciato a Napoli il 7 maggio 1867, a favore del Pio Collegio Mininni in Palo del Colle, provincia di Bari, e per esso agli amministratori *pro tempore*.

Così pronunziato dal tribunale civile di Bari, con l'intervento dei signori cavaliere Luigi Sannia presidente; Torquato Foschini e Antonio Longhi giudici, nel giorno 9 aprile 1875.

Il presidente L. Sannia.

1906 Il vicecanc. A. Musci.

R. TRIBUNALE CIV. E CORREZ. di Roma.

L'anno 1875, questo giorno 28 del mese di aprile, in Roma,

Ad istanza del signor Pontani avvocato Pietro, domiciliato in Orvieto, e rappresentato dal signor avv. Giuseppe Giulietti,

Io Colombi Cristoforo, usciere presso il suddetto tribunale, specialmente delegato, ho notificato al signor Pietro Alegiani, d'ignota residenza, domicilio e dimora, in forma dell'art. 141 Codice di procedura civile, la sentenza resa dal R. tribunale civile di Orvieto il giorno 8 agosto 1874, la quale ordina al conservatore delle ipoteche in Orvieto di eseguire la totale cancellazione delle ipoteche accese dai convenuti Alegiani Pietro e Nini Angelo a carico del Pontani in gran parte dei fondi di lui, come da certificato 1° agosto 1873, § 21, nn. 21 a 50, per la somma di lire 50,000, in forza di sentenza del tribunale di commercio del giorno 31 gennaio 1874.

Condanna li convenuti alle spese del giudizio liquidate in lire 175 50, oltre quelle della sentenza e successive se avranno luogo, e riserva al Pontani ogni ulteriore diritto che gli possa competere.

1944 Colombi Cristoforo usc.

CAMERANO NATALE, gerente.

ROMA Tip. Eredi Botta.